



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 177/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2015 - Azienda Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente della Calabria."

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 265 del 20/6/2017);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/6/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/6/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	29/06/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 11 bis, 11 ter, 42, 47 e 72) pag. 4  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 - Allegato 1 pag. 20  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - estratto allegato 4/2 pag. 36  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118- Allegato 4/4 pag. 59  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Artt. 179, 182, 189 e 190) pag. 69  
*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

## Normativa regionale

- L.R. 27-4-2015 n. 11 - Art. 2 pag. 74  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).*
- Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 - Artt. 3 e 13 pag. 77  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).*
- Legge regione Calabria 27 Dicembre 2012 n. 69 - Art. 13 pag. 79  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).*
- Legge regione Calabria 11 Agosto 2010 n. 22 - Artt. 9 e 10 pag. 83  
*Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.*
- Legge regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19 - Artt. 25, 62 e 69 pag. 87  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.*
- LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8 - Artt. 41, 52, 54 e 57 pag. 91  
*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.*

Legge regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20. pag. 98  
*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL*

### **Normativa citata**

Delibera di Giunta regionale n. 559 del 28/11/2016 pag. 125  
*Approvazione elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

Delibera Giunta regione Calabria n.442 del 10 novembre 2016 pag. 134  
*Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio*

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 - Art. 54 pag. 142  
*Statuto della Regione Calabria.*

Regolamento di organizzazione ARPACAL pag. 144

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Art. 2** Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. (4) ]

---

(4) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

**Art. 3** *Principi contabili generali e applicati* <sup>(5)</sup>

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi

relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. <sup>(6)</sup>

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo

parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: <sup>(11)</sup>

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; <sup>(7)</sup>

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti

locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'*art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.<sup>(14)</sup>

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'*art. 74*, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'*art. 11*, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'*art. 2*, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'*art. 4*, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'*art. 78*.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. <sup>(8)</sup>

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: <sup>(9)</sup>

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. <sup>(13)</sup>

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'*art. 14, commi 2 e 3, del*

*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. <sup>(10)</sup>

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. <sup>(12)</sup>

---

(5) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(6) Comma inserito dall' *art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 2 aprile 2015*.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

**Art. 11-bis Bilancio consolidato** <sup>(35)</sup>

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

(35) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

**Art. 11-ter** *Enti strumentali* <sup>(36)</sup>

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'*art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'*art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;

- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

(36) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

**Art. 42** Il risultato di amministrazione <sup>(89)</sup>

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
  - a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
  - b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
  - c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
  - d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non

aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta

verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. <sup>(90)</sup>

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio

una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

---

(89) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa](#)), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(90) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

**Art. 47** *Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.  
Spese degli enti locali <sup>(92)</sup>*

1. Per conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'art. 11-ter, comma 3.
2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'art. 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.
4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

(92) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 72** Il Collegio dei revisori dei conti <sup>(122)</sup>

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'[art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123](#). Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.
3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

---

(122) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118**

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

## Allegato 1

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

### 1. Principio della annualità (131)

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

### 2. Principio dell'unità (132)

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

### 3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

### 4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

## 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso

contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

## 6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

## 7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immutabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

## 8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

## 9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

## 10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;

- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

#### 11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

## 12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

### 13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

### 14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

### 15. Principio dell'equilibrio di bilancio (133)

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

#### 16. Principio della competenza finanziaria (134)

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa

dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, fino all'esercizio 2015, di una legge di autorizzazione all'indebitamento.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente (130), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;

iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite

di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

#### 17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non

caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

#### 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

*(130) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.*

*(131) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

*(132) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

*(133) Paragrafo così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

*(134) Paragrafo sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015. Successivamente il presente paragrafo è stato così modificato dall' art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016, a decorrere dal 22 aprile 2016.*

**Allegato 4/2 <sup>(154)</sup> al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale *l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014*, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamento o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

## **2. Principio della competenza finanziaria**

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

## **8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il

decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle

spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione

della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

## **9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione**

### **9.1 La gestione dei residui.**

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad

esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto".

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di

riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere <sup>(144)</sup>.

## **9.2 Il risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere

disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo

di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla

competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e adottate le procedure dell'[art. 193 del TUEL](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunte evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

### **9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui**

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017,

distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;

2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento

straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

[\(154\)](#) Allegato aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* e modificato dall'*art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 2, comma 1, lett. da a) a l), Decreto 20 maggio 2015* e dall' *art. 3, comma 1, lett. da a) a g), Decreto 1° dicembre 2015*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso *art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015*. Successivamente il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), e d), nn. 1) e 2), Decreto 30 marzo 2016*, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), d), nn. 1) e 2) ed e), Decreto 4 agosto 2016*, a decorrere dal 23 agosto 2016, e dall' *art. 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017*, a decorrere dal 2 giugno 2017.

**Allegato 4/4 <sup>(166)</sup>*****Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011*****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO****1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.

Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

## 2. Il gruppo “amministrazione pubblica”

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

### **3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:**

#### **3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato**

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

### **3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo**

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

#### **4. Elaborazione del bilancio consolidato**

##### **4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare**

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

## 4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

### **4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi**

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

### **4.4 Consolidamento dei bilanci**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

## 5. La nota integrativa al bilancio consolidato

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
  - - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
  - - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
  - - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
  - - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
  - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
  - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

**6. Principio finale** Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

---

(166) Allegato aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

**D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**Articolo 179**

Accertamento (620) (628) (629)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. (621)

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: (622)

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; (623)

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; (624)

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa (625).

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto

previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (626)

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (627)

*(620) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.*

*(621) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(622) Alinea così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(623) Lettera così modificata dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(624) Lettera inserita dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(625) Lettera così modificata dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(626) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(627) Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 25), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(628) Il presente articolo corrisponde agli artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.*

*(629) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.*

## **Articolo 182**

### *Fasi della spesa* <sup>(641)</sup> <sup>(642)</sup>

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

*(641) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.*

*(642) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

## Articolo 189

### Residui attivi (683) (686)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (682)
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. (684)
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. (685)

*(682) Comma così modificato dall'art. 1-sexies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 e, successivamente, dall' art. 74, comma 1, n. 33), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(683) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.*

*(684) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 33), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(685) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 33), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.*

*(686) Il presente articolo corrisponde all'art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

**Articolo 190**

## Residui passivi (687) (688)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

*(687) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.*

*(688) Il presente articolo corrisponde all'art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.*

**L.R. 27-4-2015 n. 11**

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015). Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27.

**Art. 2** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali* <sup>(12)</sup>.

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro

60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.

7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi

entro il 31 luglio 2015 <sup>(11)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

(11) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall' *art. 2*, comma 1, della medesima legge.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 15 dicembre 2016, n. 266 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).**

*(BUR n. 24 del 16 dicembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 31 dicembre 2013)*

TITOLO II

*Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali  
e delle società partecipate*

**Art. 3**

*(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)*

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «*spending review*», e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario *ad acta*, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati

inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.

5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Legge regione Calabria 27 Dicembre 2012 n. 69

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

### Art. 13

#### Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

- f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;
- k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
- 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
  - 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
  - 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";
- m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
- 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo. 14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

Legge regione Calabria 11 Agosto 2010 n. 22

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

#### Art. 9

##### Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi

operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predisporre idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

## Art. 10

### Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
- 7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese (11).
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

*(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).*

**Legge regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19**

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

**Art. 25**

Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato.

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

- delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
- delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
- delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

## Art. 65

Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

1. Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. [L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, per la parte «... continuano a trovare applicazione...» si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 erano già applicabili, limitatamente alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35. Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35 <sup>(38)</sup>] <sup>(39)</sup>.

3. L'accREDITAMENTO definitivo di singoli reparti e servizi di strutture delle aziende sanitarie o di singoli reparti o servizi delle aziende ospedaliere già attivi, riconvertiti o ristrutturati, nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992, è differito alla ultimazione degli adeguamenti complessivi delle strutture dove gli stessi sono collocati <sup>(40)</sup>. Pertanto dalla loro attivazione le stesse strutture devono essere considerate provvisoriamente accreditate <sup>(41)</sup>. I nuovi servizi realizzati, nell'ambito dei processi parziali di riconversione in atto e in coerenza con le indicazioni del P.S.R. e degli atti aziendali, devono parimenti essere considerati provvisoriamente accreditati nelle more dell'accREDITAMENTO complessivo delle strutture all'interno delle quali sono collocati.

4. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lettera b) di ciascuno degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 si applicano anche alle farmacie delle circoscrizioni o frazioni con popolazione superiore a 9 mila abitanti e con più di una farmacia in Pianta Organica. Dette farmacie turneranno fra loro.

*(38) Periodo aggiunto dall'art. 39, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).*

*(39) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 3, comma 1, 2° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9 (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18).*

*(40) Periodo così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).*

*(41) Periodo così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).*

**Art. 69**

## Piano assunzioni dell'Arpacal

1. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 e per la seconda annualità con l'articolo 43, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, l'ArpaCal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la terza annualità.

**LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 8****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 41***Minori entrate e residui attivi*

1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio, per le quali, il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.
3. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere gli ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
4. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.
5. I crediti della Regione di modesta entità, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 marzo di ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale e su proposta dei dirigenti delle strutture competenti. L'annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

**Art. 52***Residui passivi ed economie di spesa*

1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

a) se relative a spese correnti, *per un anno successivo* a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) se relative a spese in conto capitale, *per cinque anni successivi* a quello in cui l'impegno si è perfezionato.<sup>1</sup>

3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

4. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro *il primo ed il quinto esercizio* successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi.<sup>2</sup>

5. *Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti*

---

<sup>1</sup> Lettere così modificate dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

*con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente<sup>3</sup>.*

*Detta richiesta deve essere corredata da un'attestazione del Dirigente della struttura regionale competente, in ordine all'avvenuta acquisizione, agli atti del proprio ufficio, di tutti i documenti che comprovano il diritto del creditore alla liquidazione della somma da pagare, che deve corrispondere all'importo da riallocare. L'attestazione deve, altresì, contenere la dichiarazione di avvenuta chiusura della relativa istruttoria ai fini dell'adozione del decreto di impegno e di liquidazione delle succitate somme<sup>4</sup>.*

6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. Sono mantenute in bilancio e riportate nella competenza del bilancio dell'esercizio successivo le economie relative a:

- a) spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, per le quali non sia stato assunto il relativo impegno entro la fine dell'esercizio;
- b) spese di investimento o in conto capitale per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario dei relativi contributi.

---

<sup>3</sup>Comma sostituito dall'art. 5, comma 9, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «A seguito delle reiscrizioni delle somme relative a residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili degli impegni sulla competenza del bilancio di previsione annuale. A tal fine, nel bilancio annuale sono iscritte apposite unità previsionali di base aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali dichiarati perenti agli effetti amministrativi».

<sup>4</sup>Periodi aggiunti dall'art. 5, comma 2 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

8. Le spese di cui al precedente comma 7, lett. b), possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

9. La ricognizione delle somme di cui ai precedenti commi 7 e 8, il relativo riparto ed iscrizione degli stanziamenti nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale.

## **Art. 54**

### *Risultati della gestione*

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;

c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

**Art. 57***Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, *in qualunque forma costituiti*, sono: <sup>5</sup>

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla *presente legge*; <sup>6</sup>

c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

*3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di*

---

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

<sup>6</sup> Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

*propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.*

*4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi<sup>7</sup> dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi<sup>8</sup>.*

*5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.*

*6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alla strutture regionali competenti.*

*7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze,*

---

<sup>7</sup> Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "tre dodicesimi" con le parole "quattro dodicesimi".

<sup>8</sup> Comma così modificato dall'art. 52, comma 1 secondo trattino della L.R. 12 giugno 2009, n. 12, che sostituisce le parole "oltre i tre mesi" con le parole "oltre i quattro mesi".

*Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza.<sup>9</sup>*

*La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.<sup>10</sup>*

*8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente.<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Comma così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

<sup>10</sup> Commi 3, 4, 5, 6 e 7 aggiunti dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 marzo 2004, n. 7

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Legge regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20 (1).

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 agosto 1999, n. 79.

## TITOLO I

### Principi generali e rapporti istituzionali

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.
2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:
  - a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;
  - b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, il Sistema sanitario regionale e gli altri enti pubblici e privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2

## Funzioni della Regione.

1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

- a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;
- d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
- e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;
- f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);
- g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;
- h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
- i) stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
- l) definire annualmente - tramite la Giunta - sentito il Direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferite ai sensi della presente legge;
- m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidate dalla Regione;
- n) stabilire la percentuale del Fondo sanitario regionale spettante all'ARPACAL;
- o) stabilire, su predisposizione del Direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

### Art. 3

#### Funzioni e rapporti con le autonomie locali.

1. I comuni, le province e le Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico - scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.
3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecnico - scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai comma 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

### Art. 4

#### Rapporti con le Associazioni no profit.

1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo.

## Art. 5

Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore.

1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. i) della presente legge.

2. Collabora, altresì, con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di commercio della Calabria (2).

(2) *Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

## TITOLO II

## ARPACAL: Funzione, cooperazione con gli Enti locali

## Art. 6

## Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL.

1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in Catanzaro.

2. L'ARPACAL è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico - operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico - impiantistiche.

3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico - scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle province, alle Comunità montane, ai comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

## Art. 7

## Funzioni, attività e compiti.

1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;

b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;

c) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;

d) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;

e) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

f) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli artt. 19-21 D.Lgs. n. 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, nonché - ove l'apporto dell'ARPACAL venga richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997;

l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 142/1990;

- m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio - turistiche del territorio calabrese;
- n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico - scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
- o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
- p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- r) effettuare l'attività di supporto tecnico - scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
- t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteorologiche e radarmeteorologiche;
- v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".
- aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.

2. [Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di:

- a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico - amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993);
- b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;
- c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;
- d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi strutturali] (3).

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.

4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

- a) igiene e sanità pubblica
  - a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica
  - a2) igiene edilizia
  - a3) medicina legale
  - a4) igiene delle strutture ad uso collettivo
  - a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria
  - a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano
- b) attività veterinarie:
  - b1) sanità animale
  - b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati
  - b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
  - b4) controllo e profilassi delle zoonosi rilevanti per la salute pubblica

c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:

c1) tutela della salute dei lavoratori

c2) controlli impiantistici

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.

6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie locali.

*(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.*

#### Art. 8

##### Controllo.

1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennali;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica.

#### Art. 9

##### Organi (4).

1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti (5).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Gli Organi. 1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) il Comitato regionale di indirizzo;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.».

Per la decadenza degli organi in carica vedi il comma 5 del suddetto art. 12.

(5) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Comitato regionale di indirizzo;
- c. il Direttore Generale;
- d. il Direttore amministrativo;
- e. il Direttore scientifico;
- f. il Collegio dei revisori.».

#### Art. 9-bis

##### Consiglio di amministrazione (6).

[1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.

4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali].

(6) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

## Art. 9-ter

## Competenze del Consiglio di amministrazione (7).

[1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:

- a. nominare il Direttore generale;
- b. nominare il Direttore amministrativo;
- c. nominare il Direttore scientifico;
- d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
- e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente].

*(7) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 dello stesso articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).*

## Art. 9-quater

## Competenze del Presidente (8).

[1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al Presidente:

- a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
- b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL;
- c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo].

*(8) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).*

#### Art. 9-quinquies

Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico (9).

[1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11].

*(9) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).*

#### Art. 10

Comitato regionale di indirizzo (10).

1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato (11).

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.

*(10) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Comitato regionale di indirizzo. 1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.*

2. Il Comitato regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è così composto:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
- i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.».

*(11) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto:*

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
- i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.».

#### Art. 11

##### Direttore generale (12).

1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)

*(12) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 16*

*maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Direttore generale. 1. [Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22).*

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il Direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi -gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e, l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) le relazioni sindacali;
- m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. [Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

6. [Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore generale e il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli artt. 4, 5 e 6, della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo dalle A.S.L. della Calabria] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

7. [Il Direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'articolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma] (comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14).

8. [Spetta, altresì, al Direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

9. [Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del Direttore generale, del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).».

## Art. 12

### Revisore unico dei conti (13).

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso

*(13) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 12, comma 6-bis, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Collegio dei revisori. 1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.*

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. I componenti il Collegio sono designati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente. Il Direttore Generale dell'ARPACAL provvede alla nomina dei Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati per un altro triennio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionario deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.»

## Art. 13

### Regolamento.

1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo e le Organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.

3.. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:

- a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39;
  - b) la dotazione organica;
  - c) l'organizzazione e gestione;
  - d) le disposizioni relative al personale;
  - e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;
  - f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni Imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
4. Eventuali modifiche del regolamento che il Direttore generale, ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

#### Art. 14

##### Programma annuale di attività.

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

#### Art. 15

##### Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL.

1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, e a relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.

3. Il Direttore generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.
5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.
6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

#### Art. 16

##### Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL.

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.
2. È inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.
3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2/6/1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del con le dovute specificità.

#### Art. 17

##### Articolazione organizzativa dell'ARPACAL.

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.

2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).
3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.
6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

## Art. 18

### Comitati provinciali di coordinamento.

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:
  - a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;

c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.

2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:

a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;

c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;

d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.

3. [Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.] (14).

(14) *Comma soppresso dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

## Art. 19

### Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.

2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi territoriali.

4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

## Art. 20

## Accesso alle informazioni ed ai documenti.

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge '8 luglio 1986, n. 349, e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.
2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonché ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 31.

## Art. 21

## Attività di ispezione, controllo e vigilanza.

1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'Assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.
5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
  - a) l'ARPACAL;
  - b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
  - c) il Corpo forestale dello Stato;

d) la Guardia di finanza.

## Art. 22

### Attività di consulenza e collaborazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attività tecnico - scientifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e del D.Lgs. n. 267/2000 (15).

2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

*(15) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

## TITOLO III

### Norme finanziarie

## Art. 23

### Dotazione finanziaria.

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

a) contributi erogati dalla Regione;

b) percentuale del Fondo sanitario regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presìdi multizonali di prevenzione e dei servizi dalle A. S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate;

c) finanziamenti stabiliti dalle province e dagli altri Enti locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;

d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;

e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;

f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);
- h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;
- i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

#### Art. 24

##### Gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:
- a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore generale;
- b) l'adozione del bilancio - pluriennale di previsione, nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

#### Art. 25

##### Disposizioni finanziarie.

1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate.

2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.
4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.
5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'articolo 23, comma 1, vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

#### TITOLO IV

##### Norme transitorie e finali

##### Art. 26

##### Norme transitorie.

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883".
2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
3. Il personale appartenente ai Presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994.

6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

#### Art. 27

##### Dotazione organica.

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.
2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

#### Art. 28

##### Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL.

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

#### Art. 29

##### Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
2. [A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorità regionale ambientale - A.R.A. -", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.] (16).
3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente.

4. Curerà il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

*(16) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.*



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 della seduta del 28 DIC. 2016.

**Oggetto:** Approvazione elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente (timbro e firma) \_\_\_\_\_  
Dott. Giuseppe Antonio Bianco IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_  
Avv. Patrizia DI RENZO Al Dirigente del Settore  
Dipartimento Presidenza Dott.ssa S. Misuraca  
Dr.ssa S. Buonaiuto DIRIGENTE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 9 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto della Regione Calabria;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

**TENUTO CONTO CHE** il succitato allegato 4/4 individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ("Gruppo Amministrazione Pubblica");
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato ("Gruppo Regione Calabria");

**CONSIDERATO CHE** gli enti e le società dell'elenco di cui al punto 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) "Gruppo Regione Calabria", nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi degli articolo 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dall'allegato 4/4, costituiscono componenti del "Gruppo

Amministrazione Pubblica”, dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione di una regione costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati di una regione, costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  - un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- gli enti strumentali partecipati costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate nelle quali la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

## VISTI

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 che all'articolo 9 stabiliva che *“La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il “Gruppo di amministrazione pubblica” le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale”*;
- la ricognizione effettuata dall'ex Dipartimento Controlli, disponibile sul sito istituzionale, includeva i seguenti soggetti:
  - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
  - Azienda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA);
  - Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR);
  - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
  - Azienda Calabria Lavoro;
  - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Catanzaro;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Cosenza;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Reggio Calabria;

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Crotona;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Vibo Valentia;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica";
- Fondazione "Calabresi nel mondo";
- Comac srl;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotona Sspa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Sial Servizi SpA;
- Somesa Spa in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl;

## VISTE

- la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), che esercita le funzioni dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (ARSSA), in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 che istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde), che esercita le funzioni dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 che istituisce l'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP Calabria) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- la deliberazione n. 105 del 19 aprile 2016 del Consiglio regionale con la quale è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'ARDIS;
- la procedura di liquidazione della società Sial Servizi SpA è stata conclusa;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

**VISTA** la deliberazione n. 442 del 10 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società sopra esposti ai fini dei successivi adempimenti di bilancio distinguendo tra enti strumentali in contabilità finanziaria (aziende ed agenzie regionali), enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale (fondazioni) e società, in modo da definire un corretto quadro e un preciso crono-programma delle attività;

**RITENUTO DI DOVER** aggiornare la ricognizione di cui sopra e approvare con deliberazione il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e il "Gruppo Regione Calabria";

**VISTA** la nota prot. 48828 del 16 febbraio 2016 con la quale è stato chiesto ai Dipartimenti regionali di fornire motivate indicazioni in merito alla ricognizione di enti, aziende, società, in qualunque forma costituiti, componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", senza alcuna utile evasione;

**CONSIDERATO CHE** rientra tra le competenze del Dipartimento Presidenza la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nelle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze la definizione del "Gruppo Regione Calabria" secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Presidenza ha provveduto ad individuare gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto così suddivisi nelle cinque categorie previste:

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consiglio regionale della Calabria;

2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;

3) enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);

4) società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

partecipazioni dirette:

- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;

partecipazioni indirette

- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

5) società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- nessun soggetto individuato;

**RITENUTO**, sulla base dell'elenco di cui sopra, di dover individuare il "Gruppo Regione Calabria" per definire il perimetro di consolidamento;

#### **ATTESO CHE**

- i documenti contabili relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità finanziaria (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione; Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); Azienda Calabria Lavoro; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE); Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)) non sono stati approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per come rilevato con la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016;
- non tutti i documenti contabili consuntivi relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale sono disponibili;
- l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria) ha avviato l'attività nell'anno 2016 e, in quanto costituita dall'accorpamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica provinciali, il calcolo può essere effettuato attraverso la sommatoria dei valori degli enti soppressi;
- l'Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL) ha iniziato ad operare solo a partire dall'esercizio 2016 mentre l'Ente Parchi Marini regionali non è ancora attivo per cui i documenti contabili consuntivi fino al 2015 non possono essere disponibili;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, sulla base delle informazioni a disposizione, applicando i parametri ivi previsti, ha verificato la rilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (fermo restando la necessità di un aggiornamento sulla base degli ulteriori documenti contabili da acquisire) e che, pertanto, sono da includere obbligatoriamente nel bilancio consolidato:

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Sorical SpA in liquidazione;

**RITENUTO** di includere nel bilancio consolidato, oltre ai soggetti individuati dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze sulla base del calcolo della rilevanza, i seguenti ulteriori enti strumentali controllati e le seguenti società direttamente controllate, che, anche se risultati irrilevanti ai sensi dell'allegato 4/4, occupano una posizione strategica di rilievo all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Fincalabra SpA;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**RITENUTO**, altresì, di dover includere nel bilancio consolidato, il bilancio del Consiglio Regionale della Calabria;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra Spa;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite Spa;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**PRESO ATTO CHE** tutti gli enti e le società inclusi nell'elenco 2) sono soggetti controllati dalla Regione Calabria e, pertanto, ai sensi dell'allegato 4/4, deve essere adottato il metodo di consolidamento integrale, cioè per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, rappresentando la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo;

## **PRESO ATTO**

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

## **DELIBERA**

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

1. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Presidenza, l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field"
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa Spa in liquidazione;

- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

2. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, nonché sulla base della valutazione della strategicità all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;


3. - di demandare al Dipartimento Presidenza eventuali aggiornamenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze eventuali aggiornamenti del "Gruppo Regione Calabria";

4. - di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

5.- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, al Collegio dei Revisori dei Conti;

6. - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 DIC. 2016 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 442 della seduta del 10-11-2016.**

**Oggetto:** Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** On. le Gerardo Mario Oliverio; Prof. Antonio Viscomi

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** Dr. Filippo De Cello

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

**Il dirigente di Settore**  
 Dr.ssa Rosa Misuraca

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE

- l'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che per conseguire i propri obiettivi la Regione si avvale di enti strumentali, costituiti dalle aziende e dagli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, per come definiti dall'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3 del medesimo decreto;
- gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 mentre gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi del codice civile e adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- l'articolo 11-ter, comma 1, definisce come "ente strumentale controllato" di una regione l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11-ter, comma 2 definisce come "ente strumentale partecipato" l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1 sopracitato;
- l'articolo 11-quater definisce come "società controllata" la società nella quale la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11- quinquies definisce come "società partecipata" la società nella quale la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

**RILEVATO CHE** i bilanci consuntivi degli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, devono essere approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dagli statuti e dalle leggi regionali di riferimento e i bilanci delle società controllate e partecipate sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle disposizioni del Libro V, Titolo V del codice civile e che tali documenti devono essere consultabili nel sito internet della Regione Calabria;

### CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le amministrazioni pubbliche *"redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio*

*applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti”;*

- il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che i soggetti appartenenti al “gruppo amministrazione pubblica”, che comprende gli enti, le società controllate e partecipate di un'amministrazione pubblica, possono non essere compresi nei componenti del gruppo del bilancio consolidato nei casi di:
  - irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
  - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (i casi di esclusione del consolidamento sono per detto motivo evidentemente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria);

#### **ATTESO CHE**

- ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento è necessario calcolare i parametri di rilevanza sugli ultimi documenti contabili approvati dagli organi competenti e le verifiche giuscontabili devono essere effettuate sulla base dei dati aggiornati al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta;
- non tutti i rendiconti, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità finanziaria sono stati approvati dagli enti stessi, istruiti dai competenti Dipartimenti vigilanti competenti per materia e sottoposti all'esame della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale;
- non tutti i bilanci di esercizio, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società controllate e partecipate sono disponibili;

#### **PRESO ATTO CHE**

- i rendiconti approvati dagli enti strumentali in contabilità finanziaria, completi dei relativi allegati, devono essere trasmessi ai rispettivi Dipartimenti vigilanti della Giunta regionale competenti per materia i quali li inviano, corredati dalla relativa istruttoria di competenza e dal relativo parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che li trasmette alla Giunta regionale per la successiva approvazione in Consiglio regionale;
- i bilanci di esercizio degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società, devono essere approvati, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge) e devono essere trasmessi ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia;

#### **TENUTO CONTO**, altresì, che

- ai sensi dell'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione*”;
- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, ha stabilito che “*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di*

*somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;*

- l'approvazione del bilancio consolidato entro le scadenze e nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 richiede il più ampio coinvolgimento e uno sforzo straordinario da parte dell'amministrazione regionale ed, in particolare, dei Dipartimenti vigilanti, degli enti strumentali, delle società, del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e di tutte le strutture interessate della Giunta e del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto della regione deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

**VALUTATA** la necessità, anche al fine di non incorrere nel severo regime sanzionatorio indicato al punto precedente, di garantire nell'immediato tutte le attività propedeutiche all'approvazione del bilancio consolidato ovvero, ai fini della definizione dell'area di consolidamento, procedere all'esame dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria nonché dei bilanci degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate;

**RILEVATO CHE**, al fine di definire correttamente l'area di consolidamento e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo è necessario:

- 1) procedere all'approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria relativi agli esercizi finanziari sino all'anno 2016 secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

- 2) procedere all'approvazione e trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

#### **PRESO ATTO CHE**

- rispetto ai rendiconti e ai bilanci di esercizio è obbligatorio procedere alle verifiche in materia di contenimento delle spese (spending review) di cui alla normativa di riferimento per gli enti strumentali e le società partecipate e controllate;
- le modalità, i tempi e le sedi delle verifiche del rispetto delle leggi di contenimento delle spese, non sono contenute in precise linee di indirizzo;
- la verifica del rispetto delle disposizioni normative sul contenimento delle spese è essenziale in quanto oggetto di precipuo e dettagliato controllo da parte della Corte dei Conti e necessita di uno specifico approfondimento da parte dei Dipartimenti regionali che hanno il potere-dovere di vigilare sulla gestione degli enti strumentali e delle società partecipate;

**RITENUTO** quindi, opportuno, definire in tale sede delle linee d'indirizzo per lo svolgimento dell'attività stabilendo che le verifiche in ordine al contenimento delle spese siano effettuate dai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base a separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, rispetto all'approvazione dei documenti contabili consuntivi, da approvare:

- per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017;
- per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;

#### **VISTI**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria e ss.mm.ii.;

**RITENUTO DI DOVER** definire delle linee di indirizzo ai Dipartimenti regionali vigilanti al fine di definire le modalità e i tempi per l'approvazione e la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate per come indicato in precedenza e per le motivazioni sopra esposte;

#### **PRESO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Regione Calabria;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia riguardanti le modalità e i tempi di approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria e dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate relativi agli esercizi fino al 2016, in corso di chiusura, anche al fine di consentire, attraverso l'esame dei documenti contabili, le dovute verifiche giuscontabili e il calcolo dei parametri di rilevanza per la definizione dell'area di consolidamento e garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo nel bilancio consolidato;
2. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria, relativi agli esercizi sino all'anno 2016 le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

3. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale di propria competenza relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, approvati entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle

- scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
4. di demandare, in relazione all'esercizio 2016, ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia l'acquisizione della specifica informativa da parte degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, asseverata dagli organi di revisione dei conti, contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con la regione;
  5. di demandare le verifiche in ordine al contenimento delle spese ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base ad una separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, da sottoporre alla Giunta regionale, da approvare, per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017 e, per l'esercizio finanziario 2016, e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;
  6. di stabilire che il mancato rispetto della tempistica indicata nel deliberato, incide, in termini negativi, sul raggiungimento degli obiettivi di performance individuale dei dirigenti competenti della Regione e degli enti strumentali;
  7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia e al Collegio dei revisori dei conti;
  8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE  
On. le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

**LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25****Statuto della Regione Calabria.**

*(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)*

**TITOLO IX***Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

*(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)*

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
- 4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a)* nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b)* approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**



Regione Calabria  
**ARPACAL**  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 20/99)

*Approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 504 del 30/12/2013*

*ed in corso di pubblicazione*

*sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria*

Adottato dal Direttore Generale con Determina n. 978 del 28 ottobre 2013, previo parere favorevole del Comitato Regionale di Indirizzo nella Seduta del 28 ottobre 2013.

# INDICE

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 1 - Natura giuridica e Sede
- Art. 2 - Finalità e funzioni
- Art. 3 - Organi
- Art. 4 - Comitato Regionale di Indirizzo
- Art. 5 - Direttore Generale
- Art. 6 - Revisore Unico dei conti
- Art. 7 - Disciplina dell'assetto organizzativo interno

## TITOLO II DIREZIONE GENERALE

- Art. 8 - Strutture della Direzione Generale
- Art. 9 - Ufficio del Direttore Generale
- Art. 10 - Ufficio Comunicazione
- Art. 11 - Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
- Art. 12 - Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
- Art. 13 - Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
- Art. 14 - Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
- Art. 15 - Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
- Art. 16 - Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
- Art. 17 - Servizio Affari Legali
- Art. 18 - Servizio Sistemi Gestione Qualità
- Art. 19 - Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale

## TITOLO III DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 20 - Direttore Amministrativo
- Art. 21 - Strutture della Direzione Amministrativa
- Art. 22 - Ufficio del Direttore Amministrativo
- Art. 23 - Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane
- Art. 24 - Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
- Art. 25 - Servizio Economico e Politiche di sviluppo
- Art. 26 - Area Ragioneria e Provveditorato
- Art. 27 - Servizio Contabilità e Bilancio
- Art. 28 - Servizio Gare Contratti e Forniture
- Art. 29 - Servizio Amministrazione del Patrimonio

## TITOLO IV DIREZIONE SCIENTIFICA

- Art. 30 - Direttore Scientifico
- Art. 31 - Strutture della Direzione Scientifica
- Art. 32 - Ufficio del Direttore Scientifico
- Art. 33 - Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche
- Art. 34 - Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
- Art. 35 - Servizio Inquinamento e Rischi
- Art. 36 - Area Qualità e Valutazioni Ambientali
- Art. 37 - Servizio Qualità Ambientale
- Art. 38 - Servizio VIA VAS IPPC
- Art. 39 - Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica

**TITOLO V  
STRUTTURE PROVINCIALI**

Art. 40 - Norma di rinvio

**TITOLO VI  
PERSONALE**

Art. 41 - Principi Generali

Art. 42 - Dotazione organica

Art. 43 - Funzioni Dirigenziali

Art. 44 - Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

Art. 45 - Conferimento di incarichi dirigenziali

Art. 46 - Conferimento di posizioni organizzative

Art. 47 - Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance

Art. 48 - Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia

**TITOLO VII  
CONTABILITA'**

Art. 49 - Norma di rinvio

**TITOLO VIII  
DIRITTO DI ACCESSO**

Art. 50 - Accesso all'informazione ambientale

Art. 51 - Accesso ai documenti amministrativi

**ALLEGATI**

1. Titolo V, Capo I, del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
2. Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
3. Dotazione Organica

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

### Art. 1

#### *Natura giuridica e Sede*

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito denominata ARPACAL), istituita e disciplinata con la legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. 28 agosto 2000 n. 14, 2 maggio 2001 n. 7, 11 agosto 2010 n. 22 e 16 maggio 2013 n. 24, (di seguito denominata Legge istitutiva), è Ente strumentale della Regione Calabria.
2. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 8 e 10 della Legge istitutiva.
3. L'ARPACAL ha sede legale in Catanzaro Lido, Via Lungomare s.n.c., Loc.tà Mosca, ed ha articolazioni centrali e periferiche.

### Art. 2

#### *Finalità e funzioni*

1. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico e svolge le attività ed i compiti nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed in specie della Legge istitutiva e del D.L. 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61.
2. In particolare l'ARPACAL, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge istitutiva, provvede a:
  - a) svolgere attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
  - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della Regione;
  - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante;
  - d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
  - e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli altri Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
  - f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione della ricerca e della diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
  - g) collaborare alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione di cui all'art. 23, primo comma, Legge Regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
  - h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
  - i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni per l'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti;

- j) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante relativamente alle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
  - k) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela ed il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzano le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;
  - l) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
  - m) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
  - n) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale richieste dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
  - o) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
  - p) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
  - q) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
  - r) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
  - s) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
  - t) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
  - u) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
  - v) favorire iniziative di ecogestione di imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.
3. In relazione alle descritte funzioni e attività, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con i compiti di vigilanza ad essa affidati.
4. L'ARPACAL aderisce ad ASSOARPA, quale associazione che rappresenta su base volontaria le Agenzie Ambientali regionali e provinciali al fine di condividere, promuovere e valorizzare il patrimonio di conoscenza ed esperienza di ciascuna Agenzia e tutelare il sistema agenziale ambientale nel contesto nazionale, anche attraverso azioni di impulso e proposta verso le autorità politiche e legislative.

### *Art. 3*

#### *Organi'*

1. Sono Organi dell'ARPACAL, a norma dell'art. 9 della Legge istitutiva:
- a) Il Comitato regionale d'indirizzo;
  - b) Il Direttore Generale;
  - c) Il Revisore Unico dei conti.

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 16 maggio 2013 n. 24 (recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999) i soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge "ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti".

*Art. 4**Comitato Regionale di Indirizzo*

1. Il Comitato Regionale di Indirizzo è un organo composto da:
  - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
  - b) l'Assessore all'Ambiente;
  - c) l'Assessore alla Sanità;
  - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
  - e) il Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato.
2. Il Comitato esercita le proprie funzioni nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 10 della Legge istitutiva.

*Art. 5**Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di direzione e di gestione in raccordo con il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico. In particolare:
  - a) adotta il Regolamento di organizzazione di cui all'art. 13 della Legge istitutiva;
  - b) approva gli altri Regolamenti necessari al funzionamento dell'Agenzia;
  - c) approva la dotazione organica;
  - d) esercita la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
  - e) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  - f) approva i programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base delle proposte delle strutture centrali e periferiche;
  - g) approva il Programma annuale delle Attività, il Piano della *Performance*, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
  - h) assegna le dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche e verifica il loro utilizzo;
  - i) gestisce il patrimonio ed il personale;
  - j) verifica ed assicura i livelli di qualità dei servizi e provvede all'ispezione ed al controllo interno, attraverso un apposito organismo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
  - k) redige ed invia, entro il 30 aprile, al Presidente della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche ai fini della valutazione annuale correlata agli obiettivi ed ai risultati;
  - l) stipula contratti e convenzioni;
  - m) intrattiene le relazioni sindacali, designa la delegazione trattante di parte pubblica e sottoscrive i contratti collettivi decentrati;
  - n) promuove e resiste alle liti davanti alle diverse magistrature, conferendo le relative procure;
  - o) adotta tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
2. Il Direttore Generale nomina, con provvedimento motivato:
  - a. Il Direttore Amministrativo, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
  - b. Il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
3. Il Direttore Generale nomina i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati, conferisce gli incarichi di direzione delle articolazioni funzionali della struttura organizzativa, gli incarichi di alta professionalità, ivi incluse le posizioni organizzative, nonché gli incarichi speciali in relazione alla necessità di far fronte ad emergenze o esigenze particolari.

4. Le funzioni del Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Direttore Scientifico o, su espressa delega, dal Direttore Amministrativo; per specifiche funzioni, il Direttore Generale può delegare un esperto a rappresentarlo.
5. Il Direttore Generale svolge i compiti di direzione e gestione di sua competenza attraverso atti denominati "delibere". Gli atti comportanti impegni di spesa sono sottoposti alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Revisore Unico dei Conti.
6. Il Direttore Generale predispone il tariffario delle prestazioni effettuate dalle strutture operative dell'ARPACAL e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
7. Il Direttore Generale organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Agenzia e nomina il medico competente ed il responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
8. Il Direttore Generale organizza la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. e nomina l'esperto qualificato ed il medico autorizzato.
9. Gli incarichi di cui ai commi 7 e 8 sono prioritariamente attribuiti, ove possibile, a personale interno del Comparto o, in subordine, della Dirigenza, ovvero a soggetti esterni in possesso dei requisiti di legge.
10. Il Direttore Generale rappresenta l'ARPACAL nell'ambito del Consiglio Federale delle ARPA/APPA ed interviene, in rappresentanza dell'Agenzia Ambientale calabrese, quale componente di ASSOARPA.
11. Il Direttore Generale mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con i Dipartimenti Regionali, con i Dipartimenti di prevenzione delle ASP, con le Università, i centri di ricerca pubblici e privati, i Ministeri, le altre ARPA regionali, l'ISPRA e le Agenzie europee, le strutture e gli Uffici comunitari e gli Enti e le organizzazioni internazionali in materia ambientale, gli organismi imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori e con i soggetti comunque portatori di interessi collettivi e diffusi, al fine di accrescere, nel rispetto delle diverse attribuzioni, le opportune sinergie ed integrazioni, per iniziative di controllo e di protezione ambientale tempestive ed efficaci; stabilisce, previo parere obbligatorio del Direttore Scientifico, le modalità di partecipazione dell'ARPACAL ad associazioni, enti, organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori della produzione, dello sviluppo, delle applicazioni e della diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, e, comunque, in settori affini a quelli di attività dell'ARPACAL.
12. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Scientifico, i quali assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.

#### *Art. 6*

##### *Revisore Unico dei conti*

1. Il Revisore Unico dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL, designato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Ambiente, scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e nominato dal Direttore Generale dell'ARPACAL con specifico provvedimento.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere nominato esclusivamente per un altro triennio. Alla sua sostituzione, in caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso, si procede entro sessanta giorni dal verificarsi di una della ipotesi previste.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL e può chiedere che il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo o altri dirigenti e/o funzionari presenzino alle sedute con funzioni consultive.
4. Le richieste preventive di parere formulate in ordine agli atti deliberativi da adottarsi sono esaminate dal Revisore entro il termine di giorni 10, e, comunque, nella prima seduta utile del Revisore stesso, fatti salvi i casi d'urgenza.

5. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico, anche tramite loro delegati, forniscono le notizie, i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Revisore, in relazione all'espletamento dei propri compiti.
6. Qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati risultino irregolarità, salvi i casi più gravi di obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, il Revisore le contesta ai responsabili dei relativi procedimenti, informando il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo e, ove ritenuto necessario, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

#### *Art. 7*

##### *Disciplina dell'assetto organizzativo interno*

1. L'ARPACAL è costituita da una Struttura centrale, articolata in una Direzione Generale, una Direzione Amministrativa ed una Direzione Scientifica, da una Struttura periferica, articolata in Dipartimenti Provinciali, nonché da Centri Specializzati di livello regionale.
2. Le articolazioni di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse assegnate, e di autonomia tecnico-professionale e sono organizzate sulla base di strutture dirigenziali ed uffici non dirigenziali, con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell'Agenzia.
3. Le strutture e gli uffici di cui ai commi precedenti si distinguono, secondo un criterio di collegamento gerarchico-funzionale, in:
  - a. **Strutture dirigenziali apicali:**
    - a1. Direzione Generale
    - a2. Direzione Amministrativa
    - a3. Direzione Scientifica
  - b. **Strutture dirigenziali complesse:**
    - b1. Dipartimenti Provinciali
    - b2. Centri Specializzati di livello regionale
    - b3. Aree Funzionali
  - c. **Strutture dirigenziali semplici:**
    - c1. Servizi
  - d. **Strutture non dirigenziali:**
    - d1. Uffici
4. Denominazione, compiti, funzioni e responsabilità delle strutture dirigenziali e non dirigenziali sono definiti nei titoli che seguono, fermo restando l'esercizio del potere del Direttore Generale di riorganizzazione, modifica ed implementazione, in relazione al mutare delle esigenze gestionali, degli obiettivi e/o della disponibilità di risorse.


**TITOLO II**  
**DIREZIONE GENERALE**

**Art. 8**

**Strutture della Direzione Generale**

1. La Direzione Generale è strutturata in:
  - a) Ufficio del Direttore Generale
  - b) Ufficio Comunicazione
  - c) Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
    - c1. Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
    - c2. Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
    - c3. Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
  - d) Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
  - e) Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
  - f) Servizio Affari Legali
  - g) Servizio Sistemi Gestione Qualità
  - h) Centri Specializzati di livello regionale:
    - h1. Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
    - h2. Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet)

**Organigramma della Direzione Generale**



**Art. 9**

**Ufficio del Direttore Generale**

1. L'Ufficio del Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di una corretta, trasparente, efficace ed efficiente gestione dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Generale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - a. compiti fiduciari della Direzione Generale;
  - b. affari generali;
  - c. gestione agenda e segreteria telefonica;

- d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
- g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Generale;
- h. gestione del protocollo generale e dell'archivio generale;
- i. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle deliberazioni e degli atti adottati dal Direttore Generale nonché alla loro tenuta e conservazione;
- j. gestione dell'Albo Pretorio dell'Agenzia;
- k. rapporti sindacali di interesse generale;
- l. rapporti interorganici.

#### *Art. 10*

##### *Ufficio Comunicazione*

1. L'Ufficio Comunicazione ha il compito di supportare le Direzioni Centrali e le Direzioni dei Dipartimenti provinciali nella programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione dell'Agenzia, al fine di meglio veicolare informazioni e buone prassi, contribuendo a rafforzare il senso d'appartenenza e, quindi, l'immagine dell'Ente percepita all'esterno.
2. Con le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio svolge, in particolare, le seguenti attività:
  - a. informazione ai mezzi di comunicazione di massa e relazioni con il sistema dei Media;
  - b. progettazione e gestione dei contenuti del sito web istituzionale e dei social media dell'Agenzia;
  - c. realizzazione della rassegna stampa ambientale;
  - d. comunicazione scientifica ed istituzionale e gestione della comunicazione interna, anche attraverso la intranet aziendale;
  - e. informazione al pubblico sulle attività e sui risultati conseguiti, anche al fine di promuovere la conoscenza dell'identità dell'ARPACAL;
  - f. erogazione di servizi ai cittadini per agevolare il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi del capo terzo della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per cui dispone di referenti presso gli uffici delle articolazioni dipartimentali;
  - g. esercizio delle competenze proprie dell'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed attività inerenti l'informazione, l'accoglienza, la tutela e la partecipazione;
  - h. informazione sugli atti amministrativi, sui responsabili dei procedimenti e sui tempi di conclusione degli stessi;
  - i. individuazione ed adozione di misure intese ad agevolare il rapporto con il pubblico per l'esercizio del diritto di accesso e delle procedure di accesso che coinvolgono più unità organizzative;
  - j. rapporti con i cittadini, promuovendo iniziative volte alla semplificazione ed accelerazione delle procedure ed alla migliore diversificazione dei veicoli informativi necessari per corrispondere alle richieste degli utenti;
  - k. supporto al Responsabile per la Trasparenza in relazione agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla elaborazione ed attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I).

#### *Art. 11*

##### *Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale*

1. L'Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale garantisce l'attuazione delle strategie della Direzione Generale, mediante la gestione delle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento e la erogazione dei servizi generali di supporto necessari alle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia, ed è strutturata in:
  - o Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione;
  - o Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance;
  - o Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca.

**Art. 12*****Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione***

1. Il Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale ed in collaborazione con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance, individua e propone processi organizzativi e politiche direzionali adeguati al conseguimento della *mission* dell'ARPACAL e provvede alla verifica della loro attuazione; cura le politiche di sviluppo, di aggiornamento ed indirizzo organizzativo assicurando ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate; ottempera alla necessità di trasferire, divulgare e condividere all'interno, la conoscenza, la tecnologia e le informazioni proprie dei settori istituzionali di ARPACAL.
2. Il Servizio, il cui dirigente assume l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, predispone e cura l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e garantisce il corretto adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, esercitando le funzioni ispettive interne ed operando in stretto raccordo con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance al fine del necessario coordinamento degli obiettivi di trasparenza e integrità con gli obiettivi programmati per la valutazione della *performance*.

**Art. 13*****Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance***

1. Il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance fornisce supporto al Direttore Generale per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell'Agenzia e dei successivi controlli.
2. Nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale, il Servizio, fra l'altro:
  - a. cura la pianificazione gestionale, predisponendo ed individuando gli obiettivi da inserire nel Piano delle Attività/Piano della Performance, sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto delle opportunità di sviluppo e delle risorse straordinarie derivanti dalla programmazione nazionale e regionale finanziata dai fondi comunitari;
  - b. procede al monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività;
  - c. progetta e sviluppa un sistema integrato di strumenti di pianificazione e programmazione dell'Agenzia;
  - d. cura l'attivazione di linee di finanziamento, anche previa partecipazione a Bandi unitamente a soggetti pubblici e/o privati, al fine dell'aggiornamento tecnologico e dell'acquisizione di risorse nazionali e comunitarie, anche in ottica di cofinanziamento;
  - e. cura i rapporti di cooperazione interistituzionale, anche con ordini professionali ed altri soggetti privati, per sviluppare progetti comuni e contribuire alle programmazioni territoriali che incidano sullo sviluppo sostenibile;
  - f. cura gli adempimenti necessari alla realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance, fornendo, in stretto raccordo con i Servizi del Personale e la Struttura Tecnica Permanente, un adeguato supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia;
  - g. assicura i processi di qualità e fornisce supporto al competente Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità per la individuazione dei bisogni di formazione del personale dipendente e per la realizzazione dei relativi progetti formativi.

**Art. 14*****Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca***

1. Il Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca:
  - a. cura lo studio, la promozione, la diffusione e l'aggiornamento della normativa, legislativa e regolamentare, utile per il corretto funzionamento dell'Agenzia;
  - b. fornisce idoneo supporto giuridico per l'elaborazione di procedure amministrative ed istruzioni operative da parte delle varie strutture dell'Agenzia;

- c. cura lo studio delle matrici ambientali, anche mediante lo sviluppo di appositi spazi tematici sul Portale dell'Agenzia;
- d. elabora, realizza e raccoglie studi, progetti scientifici, testi scientifici nelle discipline ambientali, curandone la massima diffusione in ambito regionale e/o nazionale, in piena integrazione e collaborazione con il sistema agenziale nazionale;
- e. elabora e realizza, anche in partnership con Istituti di ricerca pubblici e/o privati, progetti nel campo della ricerca applicata alle tematiche ambientali.

#### *Art. 15*

##### *Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità*

1. Il Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità:
  - a) redige i piani di formazione annuale e pluriennale del personale, curandone la realizzazione ed il monitoraggio;
  - b) realizza le attività di formazione interna ed esterna, attraverso l'organizzazione di progetti formativi per il personale interno e di proposte formative e corsi ECM anche per l'erogazione all'esterno;
  - c) elabora e realizza iniziative di formazione con Università e Scuole di alta formazione, pubbliche e/o private;
  - d) elabora e realizza progetti di educazione ambientale, curando in modo particolare l'integrazione e la collaborazione con le altre entità regionali operanti nel campo dell'educazione ambientale;
  - e) promuove ed organizza attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi ambientali, convegni, seminari ed iniziative editoriali a carattere divulgativo;
  - f) cura i rapporti con il sistema scolastico ed universitario della Regione, al fine di coinvolgere gli studenti delle scuole ed universitari in progetti di informazione ed educazione ambientale di natura interdisciplinare e di carattere generale.

#### *Art. 16*

##### *Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy*

1. Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy:
  - a. garantisce il coordinamento, la congruenza e la coerenza degli interventi nell'ambito dei sistemi informatici di rete con le strategie di sviluppo e le esigenze di sicurezza aziendale dell'Agenzia;
  - b. cura, in raccordo con il Servizio Gare Contratti e Forniture, le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche hardware e software e dei servizi forniti dai gestori del traffico dati;
  - c. garantisce il corretto utilizzo delle risorse informatiche;
  - d. promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informatici, imposto dal continuo divenire della tecnologia;
  - e. progetta e realizza il Sistema Informatico Agenziale in tutte le sue componenti gestionali;
  - f. fornisce il necessario supporto per la gestione e l'aggiornamento degli applicativi informatici nei vari settori di attività dell'Agenzia.
2. Afferisce alla struttura di cui al presente articolo il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo Responsabile (RSPP) nominato dal Direttore Generale ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del presente Regolamento, che supporta il Direttore Generale nella individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Agenzia e che, a tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008, provvede a:
  - a. elaborare la valutazione dei rischi presenti nelle attività svolte dall'Agenzia;
  - b. attuare il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
  - c. supportare i dirigenti nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche ai fini delle attività di gestione delle emergenze;
  - d. coordinare le attività del Medico competente ed a rapportarsi con il Medico autorizzato e con l'Esperto qualificato ai fini della valutazione complessiva dei rischi presenti nelle attività dell'Agenzia;

- e. coordinare le attività degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nei Dipartimenti provinciali e nei Centri Specializzati;
  - f. fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e quanto altro previsto dalla normativa vigente;
  - g. fornire ed assicurare ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate e la dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.
3. Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy assicura gli adempimenti normativi in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., coordinando a tal fine le attività dei referenti per la *privacy* presso le varie strutture dell'Agenzia.

#### *Art. 17*

##### *Servizio Affari Legali*

1. Il Servizio Affari Legali assicura l'assistenza giudiziale ed extragiudiziale nelle controversie ed il supporto giuridico-legale.
2. Il Servizio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a. gestione del contenzioso e supporto giuridico-legale, previo esame degli atti giudiziari notificati all'Agenzia e verifica della opportunità della costituzione in giudizio;
  - b. rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia nelle controversie di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417bis c.p.c.;
  - c. cura e gestione degli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione in giudizio e per le fasi successive;
  - d. consulenza ed assistenza legale alle strutture dirigenziali apicali;
  - e. studio della normativa in campo processuale amministrativo, civile e penale;
  - f. tenuta del Repertorio dei contratti e delle convenzioni dell'Agenzia.

#### *Art. 18*

##### *Servizio Sistemi Gestione Qualità*

1. Il Servizio Sistemi Gestione Qualità provvede alla pianificazione e programmazione delle attività finalizzate alla progettazione, implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione della Qualità presso le Strutture centrali ed i Dipartimenti provinciali dell'Agenzia. A tale scopo:
  - a. cura i rapporti con i soggetti abilitati a validare i sistemi di accreditamento e di certificazione;
  - b. presidia e sviluppa il SGQ attraverso il coordinamento delle attività a livello regionale delle strutture operative dell'Agenzia;
  - c. presiede alle attività di diffusione degli strumenti di ecogestione e di quelli annoverati nella strategia comunitaria di produzione e consumo sostenibili (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme, Ecolabel Europeo, GPP - Green Public Procurement, contabilità ambientale) e coordina i controlli richiesti da ISPRA per il rilascio della registrazione EMAS o per la concessione dell'Ecolabel Europeo.

#### *Art. 19*

##### *Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale*

1. In staff alla Direzione Generale sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:
  - a) Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
  - b) Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet).
2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati

alla tutela ed al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.

3. Il Centro Funzionale Multirischi (CFD) fa parte della rete nazionale dei Centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, a norma dell'art. 3 bis della Legge n. 100/2012, ed ha il compito di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
  - o i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della Terra;
  - o i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
  - o le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
4. Il Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet), con competenze specialistiche sui temi della sostenibilità, della misura, valutazione e mitigazione dei rischi relativi ai cambiamenti ambientali in sede locale (*global change*), al fenomeno della desertificazione e del depauperamento della biodiversità nell'ottica della qualità della vita:
  - o persegue l'obiettivo di realizzare un network tra Regione, Università, Enti pubblici e privati afferenti la ricerca scientifica ambientale e territoriale;
  - o realizza, gestisce ed implementa il Geoportale dei dati ambientali dell'Arpacal;
  - o progetta, realizza ed implementa il Sistema Informativo per la gestione dei dati ambientali dell'Arpacal, con acclusa piattaforma per il reporting ambientale;
  - o promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informativi ambientali;
  - o svolge funzioni di supporto alle decisioni della Direzione Generale nei campi della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica;
  - o è centro di riferimento dell'Agenzia per l'applicazione del D.Lgs. n. 32/2010 in attuazione della Direttiva INSPIRE;
  - o cura i rapporti con il MATTM e con l'ISPRA per le materie di riferimento.

**TITOLO III**  
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 20**

**Direttore Amministrativo**

1. Alla Direzione Amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile della gestione giuridica, amministrativa e finanziaria delle attività dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
3. Il Direttore Amministrativo esercita i poteri di gestione connessi alle proprie funzioni, dirige le strutture di competenza della Direzione Amministrativa e garantisce il necessario raccordo tra le strutture amministrative centrali e quelle territoriali, attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione amministrativa in ambito regionale. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Amministrativa, il Direttore Amministrativo assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.
4. In particolare, il Direttore Amministrativo:
  - a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma annuale delle Attività dell'ARPACAL, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
  - b) esprime il parere di propria competenza sulle Delibere del Direttore Generale;
  - c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo amministrativo e sulla gestione del personale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
  - d) verifica la regolarità amministrativa dei provvedimenti e dei contratti attivi e passivi;
  - e) assicura la corretta gestione del personale sotto l'aspetto economico-contabile e giuridico-contrattuale nonché l'applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti e dagli accordi sindacali integrativi;
  - f) sovrintende alle attività preparatorie per la formulazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'ARPACAL, assicurando la corretta gestione economico-finanziaria nel rispetto degli indirizzi individuati dalla Regione Calabria ed in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano delle Attività e nel Piano della Performance, alla gestione del patrimonio dell'ARPACAL, all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia nel rispetto della regolarità delle procedure, ai rapporti economici con gli utenti dei servizi erogati dall'ARPACAL, assicurando l'incasso delle spettanze previste;
  - g) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate;
  - h) collabora con la Direzione Generale per la predisposizione degli specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza a quanto previsto in materia dai CCNL;
  - i) nell'ambito delle proprie competenze, fornisce al Direttore Generale un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento di efficacia ed efficienza, attraverso l'elaborazione di piani e programmi;
  - j) provvede a quant'altro demandato alla sua competenza.
5. Il Direttore Amministrativo, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
6. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Amministrativo si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o direttamente avocate dal Direttore Generale.

**Art. 21****Strutture della Direzione Amministrativa**

1. La Direzione Amministrativa è strutturata in:
  - a) Ufficio del Direttore Amministrativo
  - b) Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane:
    - b1. Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
    - b2. Servizio Economico e Politiche di sviluppo
  - c) Area Ragioneria e Provveditorato:
    - c1. Servizio Contabilità e Bilancio
    - c2. Servizio Gare Contratti e Forniture
    - c3. Servizio Amministrazione del Patrimonio

**Organigramma della Direzione Amministrativa****Art. 22****Ufficio del Direttore Amministrativo**

1. L'Ufficio del Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività amministrative dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Amministrativa, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - a. compiti fiduciari della Direzione Amministrativa;
  - b. affari generali;
  - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
  - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
  - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
  - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
  - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Amministrativa;
  - h. gestione del fondo economale della Sede Centrale e delle carte di credito dell'Agenzia;
  - i. supporto al Revisore Unico dei conti e coordinamento e controllo degli adempimenti richiesti dall'Organo alle varie strutture dell'Agenzia;
  - j. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Amministrativo nonché alla loro tenuta e conservazione.

*Art. 23**Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane*

1. L'Area Funzionale Gestione e Sviluppo Risorse Umane garantisce l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane ed è strutturata in:
  - o Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro;
  - o Servizio Economico e Politiche di sviluppo.

*Art. 24**Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro*

1. Il Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro:
  - a. elabora la dotazione organica e predispone i piani triennale ed annuale delle assunzioni anche sulla base delle esigenze espresse dalle strutture dell'Agenzia;
  - b. cura le procedure per il reclutamento del personale e le procedure selettive interne;
  - c. gestisce le procedure relative alla costituzione dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione dei contratti individuali;
  - d. detiene, cura ed aggiorna i fascicoli personali dei dipendenti;
  - e. cura la gestione delle presenze/assenze e degli altri istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro;
  - f. cura la gestione del personale comandato e/o distaccato e dei rapporti con gli Enti di appartenenza o destinazione;
  - g. cura le autorizzazioni per le attività extraimpiego e l'anagrafe delle prestazioni;
  - h. gestisce e cura gli adempimenti relativi ai contratti di consulenza e/o di collaborazione di personale esterno;
  - i. cura gli adempimenti e le procedure relative alle cause di servizio, le procedure di inabilità, gli adempimenti relativi ai permessi Legge n. 104/92 e s.m.i.;
  - j. gestisce le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;
  - k. cura i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia, la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV ed il Collegio Tecnico;
  - l. supporta le attività dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di cui all'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001;
  - m. fornisce il necessario supporto tecnico-giuridico per la gestione del contenzioso del lavoro;
  - n. cura lo studio e l'interpretazione della normativa in materia di pubblico impiego e fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia;
  - o. cura l'applicazione della parte normativa dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi decentrati.

*Art. 25**Servizio Economico e Politiche di sviluppo*

1. Il Servizio Economico e Politiche di sviluppo:
  - a. gestisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, curando gli adempimenti connessi al ciclo degli stipendi;
  - b. cura gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro;
  - c. monitora la spesa di bilancio occorrente per la gestione del personale;
  - d. cura l'applicazione della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati;
  - e. cura la procedura di costituzione annuale dei fondi per la contrattazione integrativa del Comparto e della Dirigenza;
  - f. cura gli adempimenti e le procedure relative a pensioni, TFR e TFS, cessioni quinto dello stipendio, ricongiunzione servizi e riscatti, crediti e piccoli prestiti Inpdap;
  - g. fornisce il necessario supporto tecnico-economico per la gestione del contenzioso del lavoro;
  - h. cura le procedure inerenti gli infortuni sul lavoro;
  - i. provvede alla predisposizione del conto annuale relativo alla gestione del personale;

- j. elabora percorsi di sviluppo del personale, sia verticale che orizzontale, tenuto conto della consistenza di personale e della sostenibilità economico-finanziaria delle progressioni.

*Art. 26*

*Area Ragioneria e Provveditorato*

1. L'Area Ragioneria e Provveditorato garantisce la corretta tenuta della contabilità generale ed economica e dei documenti di bilancio, l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, la veridicità e l'attendibilità dei dati contabili e di bilancio, nonché il pagamento dei fornitori entro i tempi contrattuali previsti; garantisce ed assicura l'acquisizione di beni e servizi; garantisce la gestione del patrimonio mobiliare e l'adeguamento, la valorizzazione e la manutenzione dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e delle reti di sistema dell'Agenzia, anche in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy.
2. L'Area è strutturata in:
  - o Servizio Contabilità e Bilancio;
  - o Servizio Gare Contratti e Forniture;
  - o Servizio Amministrazione del Patrimonio.

*Art. 27*

*Servizio Contabilità e Bilancio*

1. Il Servizio Contabilità e Bilancio:
  - a. elabora il Bilancio Previsionale, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale;
  - b. cura le fasi di previsione, gestione e controllo dei *budget* assegnati alle strutture;
  - c. garantisce la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, curando i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
  - d. garantisce l'attuazione delle decisioni di spesa e di ricavo;
  - e. cura il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Agenzia, procedendo alla verifica trimestrale di cassa ed alla verifica degli atti amministrativo-contabili delle Strutture Centrali e dei Dipartimenti Provinciali;
  - f. provvede al controllo della corretta tenuta dei fondi economici;
  - g. cura la programmazione ed il controllo dei flussi di cassa attivi e passivi;
  - h. gestisce i rapporti con la Tesoreria e con gli organismi di controllo;
  - i. provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;
  - j. monitora l'andamento dei costi e dei ricavi;
  - k. cura la tenuta dei libri contabili;
  - l. predispose il Conto del Patrimonio;
  - m. fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia per le tematiche di competenza.

*Art. 28*

*Servizio Gare Contratti e Forniture*

1. Il Servizio Gare Contratti e Forniture:
  - a. predispose il programma annuale delle forniture di beni e servizi, raccordandosi con le Strutture dell'Agenzia;
  - b. predispose gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi stabiliti in sede di programmazione;
  - c. espleta le procedure per l'acquisizione di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria e predispose i relativi atti, dalla fase di indizione delle procedure di gara sino al contratto, previo espletamento dei controlli di legge;
  - d. gestisce i contratti di appalto di beni e servizi e controlla il corretto adempimento degli stessi;
  - e. gestisce i contratti di assicurazione;
  - f. gestisce i rapporti con le centrali di committenza nazionali e regionali ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi;

- g. coordina e controlla gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi espletati dai Dipartimenti provinciali;
- h. gestisce l'elenco fornitori dell'Agenzia;
- i. predispone l'elenco annuale e pluriennale dei lavori pubblici dell'Agenzia raccordandosi con le strutture dell'Agenzia;
- j. predispone, in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, gli atti per l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione, curando l'espletamento delle relative procedure;
- k. assolve agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

*Art. 29*

*Servizio Amministrazione del Patrimonio*

1. Il Servizio Amministrazione del Patrimonio:
  - a. gestisce l'inventario dei beni mobili dell'Agenzia e provvede alle dismissioni;
  - b. cura la progettazione e la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, ivi comprese la fornitura e la posa in opera, del patrimonio immobiliare dell'Agenzia e degli impianti;
  - c. predispone gli atti ed espleta le procedure per l'acquisizione di beni immobili, la loro alienazione e tutte le pratiche inerenti la loro conduzione, nonché le procedure di gara di appalto di lavori pubblici, nonché per appalti di servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Agenzia, comprese fornitura e posa in opera, ivi incluse le necessarie autorizzazioni o altri atti altrimenti denominati nonché la predisposizione degli atti contrattuali di competenza;
  - d. promuove il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia nell'ambito della gestione e delle attività dell'Agenzia;
  - e. cura, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione.

**TITOLO IV**  
**DIREZIONE SCIENTIFICA**

**Art. 30**

**Direttore Scientifico**

1. Alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore Scientifico, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile delle funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nonché ricerca e sviluppo, delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
3. Il Direttore Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, dirige le strutture della Direzione Scientifica e garantisce il necessario raccordo tra le strutture tecnico-scientifiche centrali e quelle provinciali ed i Centri Specializzati, attraverso l'esercizio delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione tecnico-scientifica in ambito regionale. Sulla base delle indirizzi ricevuti dal Direttore Generale:
  - o cura e controlla l'esecuzione dei progetti di interesse regionale, statale, europeo ed internazionale, anche con il supporto dei servizi centrali e delle strutture dipartimentali;
  - o cura e controlla lo sviluppo e l'esecuzione del supporto scientifico - specialistico, in rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei rischi, alla tutela degli ecosistemi ed alle tecnologie di tutela ambientale, e di ogni altra attività in materia ambientale;
  - o cura e garantisce l'implementazione del Sistema Informativo Ambientale;
  - o adotta e verifica gli standard di qualità;
  - o applica le procedure di rilevamento, analisi e controllo;
  - o verifica gli aspetti tecnico-scientifici delle convenzioni ed, in generale, degli accordi con Enti e/o terzi;
  - o coordina, verifica e controlla le attività tecnico - scientifiche e le procedure di rilevamento e monitoraggio dei Dipartimenti;
  - o supporta le competenze tecnico scientifiche proprie dei Dipartimenti, ove richiesto.

Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Scientifica, il Direttore Scientifico assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.

In particolare il Direttore Scientifico:

- a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma Annuale di attività, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
- b) esprime i pareri di competenza e gli altri che gli vengono richiesti dal Direttore Generale;
- c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo tecnico-scientifico, nel rispetto degli indirizzi del Direttore Generale;
- d) promuove e verifica l'efficienza, l'efficacia ed il rispetto degli obiettivi istituzionali, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, generali e specifici, svolti dalle strutture periferiche;
- e) adotta, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, relativamente agli standard di qualità dei servizi erogati dall'ARPACAL, i protocolli per la generazione dei dati tecnico-scientifici e le procedure di validazione degli stessi, individuandoli a livelli certificabili secondo le più accreditate norme internazionali;
- f) sottopone al Direttore Generale proposte ed iniziative per il conseguimento degli obiettivi dell'ARPACAL e le proposte provenienti dai Dipartimenti corredate da propria valutazione;
- g) collabora con il Direttore Generale nella tenuta dei rapporti con il mondo scientifico ed accademico regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso iniziative di acquisizione e/o scambio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- h) propone alla Direzione Generale iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale tecnico per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, addestramento,

- riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza di quanto previsto in materia dai CCNL;
- i) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale nella elaborazione dei piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, fornendo un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia;
  - j) assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica ed i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
  - k) svolge l'attività tecnico-scientifica istituzionale dell'ARPACAL relativa alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti ambientali, con particolare riferimento alle attività industriali.
4. Il Direttore Scientifico, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
  5. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Scientifico si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
  6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o avocate direttamente dal Direttore Generale.

### *Art. 31*

#### *Strutture della Direzione Scientifica*

1. La Direzione Scientifica è strutturata in:
  - a) Ufficio del Direttore Scientifico
  - b) Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche:
    - b1. Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
    - b2. Servizio Inquinamento e Rischi
  - c) Area Qualità e Valutazioni Ambientali:
    - c1. Servizio Qualità Ambientale
    - c2. Servizio VIA VAS IPPC
  - d) Centri Specializzati di livello regionale:
    - d1. Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
    - d2. Centro Geologia e Amianto
    - d3. Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR).

#### *Organigramma della Direzione Scientifica*



*Art. 32**Ufficio del Direttore Scientifico*

1. L'Ufficio del Direttore Scientifico coadiuva il Direttore Scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Scientifica, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - a. compiti fiduciari della Direzione Scientifica;
  - b. affari generali;
  - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
  - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
  - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
  - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
  - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Scientifica;
  - h. tenuta ed aggiornamento del tariffario delle prestazioni dell'Agenzia;
  - i. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Scientifico nonché alla loro tenuta e conservazione.

*Art. 33**Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche*

1. L'Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche garantisce lo sviluppo ed il funzionamento efficace ed efficiente di tutti i processi di competenza delle strutture tecniche e laboratoristiche su scala regionale, secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Direttore Scientifico, attraverso il coordinamento dei Responsabili delle Aree Tematiche dei vari Dipartimenti provinciali.
2. L'Area assicura adeguate modalità operative degli interventi e garantisce la costante qualificazione dei Servizi tecnico-scientifici e delle prestazioni offerte dall'ARPACAL. A tal fine coordina la rete laboratoristica su scala regionale, garantendo l'implementazione ed il funzionamento efficiente ed efficace delle attività dei Dipartimenti Provinciali.
3. L'Area è strutturata in:
  - o Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
  - o Servizio Inquinamento e Rischi.

*Art. 34**Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli*

1. Il Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli:
  - a. assicura la vigilanza, il monitoraggio ed il controllo sulle fonti e sui fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
  - b. assicura supporto tecnico-scientifico con particolare riferimento agli ambienti esterni e di vita, relativamente alle acque, all'aria, al suolo, alla sicurezza impiantistica negli ambienti di vita ed al rischio industriale;
  - c. assicura la misura, il controllo ed il supporto tecnico-scientifico in materie ove la competenza prevalente è assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
  - d. supporta la realizzazione di progetti di protezione ambientale e di progetti relativi alla qualità degli ecosistemi;
  - e. cura le reti fisse e mobili di monitoraggio ambientale dell'Agenzia al fine di garantirne la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità.

*Art. 35**Servizio Inquinamento e Rischi*

1. Il Servizio Inquinamento e Rischi:

- a. supervisiona ed elabora il dato di monitoraggio nel controllo delle aree inquinate o potenzialmente inquinate, sia in ottica di allertamento di soglie di accettabilità, sia in ottica di ricerca di soluzioni di mitigabilità degli impatti;
- b. cura il monitoraggio delle sorgenti potenzialmente critiche ed elabora il dato nell'ottica di individuare e caratterizzare i livelli di criticità ambientale;
- c. controlla l'andamento della variabile rischio sia dal punto di vista temporale che territoriale, verificando i livelli di soglia critica;
- d. realizza indagini ambientali sui fenomeni dell'inquinamento;
- e. realizza indagini, studi e ricerche applicate su fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento;
- f. realizza progetti ed iniziative per lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la gestione ambientale d'impresa.

#### *Art. 36*

##### *Area Qualità e Valutazioni Ambientali*

1. L'Area Qualità e Valutazioni Ambientali cura la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della Regione, nonché le capacità di carico dell'ambiente naturale, specie nei momenti di picco antropico, quali quelli da carico turistico, e procede alle attività istruttorie per valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazioni.
2. L'Area è strutturata in:
  - o Servizio Qualità Ambientale
  - o Servizio VIA VAS IPPC

#### *Art. 37*

##### *Servizio Qualità Ambientale*

1. Il Servizio Qualità Ambientale rileva, analizza, elabora profili tabellari grafici e cartografici secondo le direttive VAS, in ottica di monitoraggio delle vulnerabilità, perturbazioni ed impatti reali e potenziali, diretti ed indiretti nei seguenti ambiti:
  - a) Acque interne e marino-costiere;
  - b) Aree protette e Reti ecologiche;
  - c) Biodiversità;
  - d) Turismo sostenibile.
2. Negli ambiti di cui al comma 1, il Servizio svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a. controlli su carichi antropici ammissibili in aree fragili;
  - b. controlli delle criticità ambientali;
  - c. schedatura elettronica base dati per la valutazione degli impatti di una data opera;
  - d. individuazione dei monitoraggi strumentali ai fini del controllo qualità tramite indicatori;
  - e. rilevamenti diretti e remoti;
  - f. individuazione di monitoraggi permanenti di aree test per lo studio dei *trend* di biodiversità.

#### *Art. 38*

##### *Servizio VIA VAS IPPC*

1. Il Servizio VIA VAS IPPC svolge le attività istruttorie per la valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per la valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazione.
2. In tale ambito il Servizio svolge tutte le attività di competenza dell'Agenzia in ordine alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza (VI), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

#### *Art. 39*

##### *Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica*

1. In staff alla Direzione Scientifica sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:

- a) Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
  - b) Centro Geologia e Amianto
  - c) Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR)
2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela e al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.
  3. Il Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA) supporta gli organi regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del registro tumori e del registro epidemiologico, nonché per lo studio delle possibili connessioni tra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva.
  4. Il Centro Geologia e Amianto, quale centro regionale per la sorveglianza sull'amianto, rappresenta la struttura tecnica di riferimento dell'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge Regione Calabria n. 14 del 27 aprile 2011 (*Interventi Urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*).
  5. Il Centro di riferimento Regionale per la Radioattività Ambientale (CRR) è la struttura di ARPACAL alla quale è demandato il compito di presidiare su scala regionale i processi correlati alla previsione e prevenzione del rischio connesso alle radiazioni ionizzanti, mediante attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione delle informazioni e supporto tecnico agli Enti. In quanto parte della Rete nazionale di Sorveglianza della RADioattività Ambientale (RE.SO.RAD.), il Centro programma, pianifica, progetta e cura la realizzazione della rete medesima per la Regione Calabria e, nella qualità di nodo regionale di RADIA/SINAnet - banca dati di radioattività ambientale nazionale gestita da ISPRA - raccoglie, organizza, elabora e trasmette ad ISPRA i dati di radioattività ambientale della Regione Calabria appositamente prodotti dai Laboratori Fisici dell'Agenzia.

**TITOLO V**  
**STRUTTURE PROVINCIALI**

*Art. 40*

*Norma di rinvio*

1. Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
2. Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al capo I Titolo V del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.

## TITOLO VI PERSONALE

### Art. 41

#### *Principi generali*

1. L'organizzazione dell'ARPACAL è informata ai principi fondamentali ed alle indicazioni normative del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché alle normative nazionali e regionali ad esso collegate.
2. I rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'ARPACAL sono disciplinati dalla contrattazione nazionale del Comparto Sanità e della Dirigenza Area Medica e SPTA e l'organizzazione è uniformata ai principi dell'efficienza gestionale pubblica ed alla migliore e razionale utilizzazione delle risorse umane, garantendo la crescita professionale e le pari opportunità dei dipendenti nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.
3. L'ARPACAL garantisce il benessere organizzativo e adotta ogni misura idonea a garantire tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, favorendo un'adeguata partecipazione dei dipendenti ed improntando la propria azione ad un rapporto costruttivo e collaborativo con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
4. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL è ispirato ai seguenti principi:
  - a. responsabilizzazione dei dirigenti e loro orientamento verso i risultati da raggiungere e verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
  - b. autonomia gestionale delle strutture in cui si articola l'Agenzia;
  - c. ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate ed integrazione delle competenze;
  - d. qualità dei processi e fluidità degli scambi organizzativi.
5. L'ARPACAL, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, attiva ogni iniziativa tesa a dare attuazione ad un piano di utilizzo delle varie modalità di telelavoro, con l'obiettivo di conseguire una migliore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, la garanzia di una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

### Art. 42

#### *Dotazione organica*

1. La dotazione organica dell'Agenzia, articolata per Area Dirigenziale e Comparto, è di complessive 498 unità, per come riportato nell'allegato 3 al presente Regolamento. Il Direttore Generale individua i profili professionali e stabilisce i contingenti di personale, ripartiti per categorie e per profili professionali, da assegnare alle Strutture Centrali, ai Dipartimenti provinciali ed ai Centri Specializzati.
2. L'assegnazione non esclude l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi, anche sulla base di riscontrabili esigenze di collaborazioni interdipartimentali.
3. Il personale che proviene in mobilità da Enti diversi è inquadrato nel sistema di classificazione del comparto Sanità, tramite apposita tabella di equiparazione del profilo professionale.
4. La dotazione organica è dinamica in relazione al mutare dei parametri di riferimento ed alle previsioni finanziarie ed, in quanto tale, soggetta a revisione con il procedimento di cui all'art. 8 della Legge istitutiva.

### Art. 43

#### *Funzioni dirigenziali*

1. Il personale dirigente svolge funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico, Direttore di Dipartimento Provinciale, Direttore di Centro Specializzato, Direttore di Area Funzionale, Dirigente di Servizio, Dirigente con incarico professionale.
2. I Dirigenti di cui al precedente comma 1 sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal Programma Annuale ed a quelli assegnati nell'ambito del Sistema del Ciclo della *Performance*; ad essi compete la responsabilità e la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.

In particolare compete ai Dirigenti:

- a. la direzione delle Strutture organizzative cui sono preposti;
- b. la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- c. la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento individuati;
- d. l'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma annuale;
- e. l'esercizio di altre funzioni delegate dal Direttore Generale.

#### *Art. 44*

##### *Tipologia dei provvedimenti dirigenziali*

1. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Generale assumono la denominazione di "Delibera" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Delibere del Direttore Generale" tenuto presso la Direzione Generale.
2. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Amministrativo assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Amministrativo" tenuto presso la Direzione Amministrativa.
3. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Scientifico assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Scientifico" tenuto presso la Direzione Scientifica.
4. Gli atti amministrativi di gestione propri dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, dei Direttori dei Centri Specializzati, dei Direttori delle Aree Funzionali e dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determina". La formazione e l'adozione degli atti di cui al presente comma è regolamentata con apposita Delibera del Direttore Generale recante la disciplina dei sistemi di gestione interna ispirati al decentramento delle funzioni amministrative.
5. Le delibere adottate dal Direttore Generale sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 15 giorni consecutivi, con effetto di pubblicità legale. La pubblicazione *on line* sostituisce, in conformità all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed al regolamento interno per l'attivazione, la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line, la pubblicazione cartacea all'Albo dell'Agenzia.

#### *Art. 45*

##### *Conferimento di incarichi dirigenziali*

1. Gli incarichi di direzione delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui all'art. 7 del Titolo I del presente Regolamento nonché gli incarichi professionali sono conferiti a personale appartenente alla qualifica dirigenziale, con Delibera del Direttore Generale, cui accede il relativo contratto individuale, per la durata da tre a cinque anni rinnovabili.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, con Delibera del Direttore Generale può essere disposto il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
3. Nei casi in cui non risulti possibile conferire gli incarichi di direzione delle strutture semplici e gli incarichi professionali di cui all'art. 7 del Titolo I del presente Regolamento a dirigenti interni, nonché di impossibilità, anche di ordine finanziario, ad attivare procedure di conferimento ai sensi del precedente comma 2, i relativi incarichi possono, con Delibera del Direttore Generale, essere conferiti, con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, a personale appartenente alle categorie D e DS (con contestuale collocamento in aspettativa) in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per la relativa funzione dirigenziale.
4. Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti sono disciplinati da apposito regolamento interno.

*Art. 46**Conferimento di posizioni organizzative*

1. Con Delibera del Direttore Generale, che definisce anche la graduazione delle singole posizioni, sono istituite Posizioni Organizzative per lo svolgimento delle seguenti funzioni da parte di personale del Comparto appartenente alle categorie D/DS:
  - a. Responsabili degli Uffici istituiti dal presente Regolamento;
  - b. Incarichi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 del presente Regolamento;
  - c. Incarichi che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità per valutate esigenze di servizio e/o di programmazione delle attività istituzionali dell'Agenzia.
2. L'attribuzione delle singole posizioni avviene nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal relativo Regolamento interno.
3. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nelle strutture della Sede Centrale e dei Centri Specializzati.
4. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina delle strutture provinciali di cui al primo comma dell'art. 40 del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nei Dipartimenti Provinciali.

*Art. 47**Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance*

1. I risultati conseguiti dal personale della dirigenza e del comparto sono soggetti a valutazione annuale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
2. La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata nell'ambito del Ciclo di gestione della *performance*, disciplinato da apposito Regolamento interno approvato con Delibera del Direttore Generale.

*Art. 48**Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia*

1. Ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è istituito presso l'Agenzia il "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*".
2. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

## TITOLO VII CONTABILITA'

### *Art. 49*

#### *Norma di rinvio*

1. Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
2. Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale.

## TITOLO VIII DIRITTO DI ACCESSO

### *Art. 50*

#### *Accesso all'informazione ambientale*

1. L'ARPACAL garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale dalla stessa detenuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Ai fini della più ampia trasparenza, il Dirigente del Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, quale Responsabile della Trasparenza, garantisce che l'informazione ambientale dell'Agenzia sia adeguatamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forme e formati facilmente consultabili, promuovendo, a tal fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il supporto dell'Ufficio Comunicazione.
3. Nel caso in cui l'informazione ambientale detenuta dall'Agenzia sia oggetto di specifica richiesta, anche senza che il richiedente dichiari il proprio interesse e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, l'Agenzia mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale nei termini e con le modalità previste dalla legge.
4. Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso all'informazione ambientale ai sensi della Legge istitutiva e del D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i.

### *Art. 51*

#### *Accesso ai documenti amministrativi*

1. L'ARPACAL assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini della garanzia della più ampia trasparenza e partecipazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
2. Con riferimento ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Agenzia, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene chiesto l'accesso.
3. Nel caso in cui i documenti amministrativi richiesti non siano di competenza dell'Agenzia o da questa detenuti, si procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ed ove possibile, ad informare il richiedente in ordine al soggetto cui destinare l'istanza di accesso.
4. Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge istitutiva e della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**ALLEGATO N. 1**

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



## TITOLO V STRUTTURE TERRITORIALI

### CAPO I Dipartimenti Provinciali

#### Art. 33 – Definizione, Sedì, Finalità e Funzioni, Organi

1. **Definizione**  
 I Dipartimenti costituiscono l'articolazione dell'A.R.P.A.Cal., nel territorio della Regione, e sono dislocati a livello provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge istitutiva.
2. **Sedì**  
 I Dipartimenti hanno sede nei 5 Comuni capoluogo di Provincia.
3. **Finalità e Funzioni**  
 Ogni Dipartimento svolge, in modo sinergico e coordinato con gli altri Dipartimenti, in base alle disposizioni emanate dalla Struttura Centrale, il controllo, la tutela, le analisi, le attività di laboratorio e di controllo tecnico – scientifico, articolate nelle diverse specializzazioni riferite alle materie oggetto della L.R. 20/99 e le attività di controllo, ispezione e vigilanza e su indicazione del Direttore Generale, possono svolgere compiti specialistici a livello interprovinciali o regionale.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono assicurate, nel rispetto delle direttive emanate dalla Struttura Centrale per le materie di competenza.
5. I Dipartimenti Provinciali sono strutture gestionali periferiche dell'A.R.P.A.Cal. Ad ogni Dipartimento Provinciale è preposto un Direttore, ai sensi della legge istitutiva.
6. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, secondo le vigenti normative in materia, con contratto di diritto privato per la durata massima di cinque anni, rinnovabili e comunque non oltre l'incarico del Direttore Generale. Decade o cessa dall'incarico a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia la facoltà di riconfermarlo nell'incarico. Assume i compiti e le responsabilità, ed esercita i poteri assegnatigli dalle leggi, dal presente Regolamento, nonché quelli espressamente attribuiti dal Direttore Generale in base ad esigenze organizzative di interesse generale dell'A.R.P.A.Cal. Esso esercita la propria attività gestionale in autonomia ed attraverso atti denominati "determine".
7. Il Direttore del Dipartimento, in caso di inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli



Ar.p.a.Cal.

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria


- addebiti.
8. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento, le relative funzioni sono svolte da un dirigente designato dal Direttore Generale.
9. Il Direttore del Dipartimento Provinciale per la realizzazione dei programmi ed attività di competenza, assegnati dalla Direzione Centrale, gode di autonomia gestionale - nei limiti delle risorse assegnate dal Direttore Generale e in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al titolo VI Art. n. 40 del presente regolamento - e riferisce alle competenti aree della Direzione Centrale.
10. Direttore del Dipartimento Provinciale:
- a) garantisce il rispetto degli obiettivi generali definiti con il Direttore Generale;
  - b) garantisce, nell'ambito della struttura provinciale, in quanto dotato dei necessari mezzi tecnico-scientifici e delle opportune risorse, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate da A.R.P.A.Cal. A tal fine è responsabile delle risorse professionali, strumentali e finanziarie assegnate; provvede agli acquisti entro i limiti fissati da apposita regolamentazione, nonché cura la fatturazione e la conseguente riscossione dei ricavi delle prestazioni verso terzi paganti
  - c) è componente del Comitato provinciale di coordinamento, di cui all'art. 18 della legge istitutiva; in tale sede attiva le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nelle convenzioni e negli accordi di programma previsti dalla legge istitutiva;
  - d) garantisce l'esercizio coordinato delle attività che comportano interazioni tra il Dipartimento provinciale ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende A.S.L. del territorio di competenza;
  - e) fornisce il supporto alle Amministrazioni preposte, nell'ambito delle competenze di ARPA.Cal., per l'adozione delle eventuali misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio;
  - f) fornisce agli Enti competenti il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale in ambito provinciale;
  - g) nei casi di emergenza, collabora con gli organi interessati per gli interventi a livello provinciale di protezione civile e ambientale;
  - h) assicura la tempestiva informazione, nell'ambito delle competenze d'istituto della A.R.P.A.Cal. alle Amministrazioni interessate per l'adozione delle misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano necessarie a livello provinciale e locale;
  - i) è responsabile, sulla base delle direttive e dei programmi definiti con il Direttore Scientifico, delle funzioni tecnico-scientifiche di supporto alle attività di controllo della conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni delle Autorità in materia di protezione ambientale e di prevenzione collettiva;
  - j) è responsabile della corretta applicazione delle procedure amministrative e dei protocolli tecnico-scientifici stabiliti nonché della correttezza tecnico-scientifica ed amministrativa dei dati e dei risultati prodotti;
  - k) collabora, in piena sinergia con la Struttura Centrale, con gli Enti competenti provinciali per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
  - l) assicura la disponibilità dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione annuale del programma di attività e del bilancio di previsione economico-finanziario a livello del Dipartimento;
  - m) predisponde un rapporto quadrimestrale sintetico ed un resoconto annuale dai quali si evincano, tra l'altro, i volumi di attività ed i risultati scientifici confrontati con le corrispondenti previsioni del periodo e li trasmette tempestivamente alla Direzione centrale;
  - n) gestisce le risorse regionali, allo scopo erogate dal Direttore Generale, al fine di assicurare ai dipendenti del Dipartimento l'informazione e la dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
  - o) verifica l'effettiva applicazione delle norme e l'uso dei mezzi di protezione ed attiva anche comitati o gruppi di lavoro permanenti per il monitoraggio delle condizioni di lavoro, alla produzione di proposte per il continuo miglioramento delle stesse ed al controllo dei progetti approvati per verificarne la puntuale realizzazione;
  - p) cura l'esercizio delle attività connesse con le competenze proprie dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
  - q) istituisce rapporti periodici e opportune forme di consultazione con gli Enti locali e con tutti i soggetti rappresentativi di categorie professionali o portatori di interessi collettivi operanti nell'ambito provinciale, al fine di perseguire un costante aggiornamento in ordine alle esigenze provinciali di prevenzione e di controllo ambientale;
  - r) sottopone al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Tecnico Scientifico, proposte ed



ARPACAL

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- Iniziativa a carattere interdipartimentale o regionale per il conseguimento degli obiettivi dell'A.R.P.A.Cal.;
- s) promuove, nei confronti del Proprio Dipartimento, iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale assegnato e per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
11. I Dipartimenti Provinciali sono strutturati in un Servizio territoriale e in uno o più Servizi tecnico-ambientali;
  12. Le unità operative del Servizio di vigilanza territoriale, potranno di norma coincidere con gli ambiti territoriali delle A.S.I.
  13. Sono svolta in posizione di staff alla Direzione del Dipartimento Provinciale le seguenti funzioni:
    - Amministrativo - Gestionale
    - Tecnico Scientifica
  14. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Dipartimentale si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno dalla nomina del nuovo Direttore Generale che ha facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
  15. Il Direttore Dipartimentale, in caso di inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
  16. In caso di assenza o impedimento del Direttore Dipartimentale, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente designato dal Direttore Generale.
- Schema ideogrammatico dell'organizzazione del Dipartimento



**Art. 34 – Settore Amministrativo**

Ar. 35 - Cal.

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



1. La Funzione Amministrativa all'interno del Dipartimento Provinciale viene svolta da un Settore di supporto all'attività del Direttore del Dipartimento. Esso costituisce l'articolazione periferica delle funzioni amministrative, proprie del Dipartimento.

Il Settore è articolato nei seguenti servizi:

- A. Servizio AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni, ecc.);  
 B. Servizio Personale (variabili stipendiali, missioni, ecc.);  
 C. Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità, ecc.);
- A. AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni, ecc.):
- gestione protocollo del Dipartimento Provinciale;
  - attività di Segreteria (gestione agenda, corrispondenza, ecc.);
  - gestione archivio amministrativo, predisposizione di proposte deliberative;
  - manutenzione ed assistenza su base contrattuale;
  - gestione automezzi in dotazione;
  - gestione magazzino, gestione per la parte di propria competenza dell'inventario dei beni mobili;
  - rilevazione dati statistici finanziari ed economici;
  - relazioni con i rispettivi Settori della Direzione Generale.
- B. Servizio Personale (variabili stipendiali, missioni, ecc.):
- relazioni con il rispettivo Settore del Personale della Direzione Generale in ordine alla rilevazione delle variabili stipendiali (presenze ed assenze, straordinario, infortuni sul lavoro, permessi sindacali, Indennità variabili previste dal C.C.N.L. riguardanti incentivazioni e produttività, missioni e trasferte, ed ogni altro rapporto riguardante il trattamento economico del personale del Dipartimento Provinciale).
- C. Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità, ecc.):
- relazioni con il rispettivo Settore Gestione Risorse sezione Provveditorato ed Economato in ordine alla trasmissione di richieste per l'acquisizione e le forniture di beni e servizi necessari per l'approvvigionamento annuale, nascenti dalle esigenze del Dipartimento Provinciale, controllo merceologico delle forniture, liquidazione delle fatture per la propria competenza delle forniture ricevute e dei servizi prestati, gestione economato;
  - relazioni con il rispettivo Settore Gestione Risorse sezione Bilancio e Contabilità in ordine alla fatturazione, richiesta annuale in sede previsionale delle esigenze finanziarie del Dipartimento, verifica e controllo del budget assegnato al Dipartimento Provinciale, adempimenti connessi al tariffario delle prestazioni e dei servizi resi a terzi paganti.
2. Il Settore è affidata ad un dirigente alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ed opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Amministrativa Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
3. Il Responsabile del Settore Amministrativo adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.

### Art. 35 - Settore Tecnico

- La Funzione Tecnica Scientifica è assolta all'interno dei Dipartimenti Provinciali da un Settore Tecnico e dai relativi Servizi Tematici, Laboratoristici e Territoriali, che assicurano il necessario supporto all'attività del Dipartimento con l'attribuzione delle competenze proprie della funzione Tecnica.
- Le articolazioni della Funzione Tecnica rispondono al requisito generale di assicurare i controlli ambientali al più alto livello di integrazione e competenza professionale, secondo le direttive fissate dalla Direzione Generale - Settore Procedure, ed adottate dalla Direzione Tecnica Scientifica, nonché di garantire i livelli qualitativi dei servizi e di fornire supporto tecnico agli Enti Locali ed al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento.
- Il Settore Tecnico è articolato in Servizi:
  - Tematici:



ARPA CAL

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- Servizio Radiazioni/Rumore
- Servizio Aria
- Servizio Acque
- Servizio Suolo/Rifiuti
- b) Laboratoristici:
  - Servizio Laboratorio Fisico
  - Servizio Laboratorio Chimico
  - Servizio Laboratorio Bio-Tossicologico
- c) Esterni:
  - Servizio Prodotti Chimici e Farmaceutici
  - Servizio Alimenti e Bevande
  - Servizio Stupefacenti
  - Servizio Verifiche Implantistiche
  - Servizio Igiene industriale e Posti di Lavoro
- d) Territoriali:
  - Servizio, Ispezioni, Vigilanza e Controllo

**Nota:** la successiva regolamentazione interna, su specifici indirizzi del "Servizio Procedure, Protocolli e Metodi", definirà, in ambito di definizione del Prezziario, l'assetto finale delle categorie dei servizi prodotti, suddividendoli in: a) gratuiti; b) onerosi a condizione di favore; c) onerosi.

4. Il Settore è affidato ad un dirigente alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ed opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Tecnico Scientifica Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
5. Il Dirigente del Settore Tecnico adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.
6. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Settore Tecnico, le relative funzioni sono svolte da un dipendente designato dal Direttore Dipartimentale.
7. Presso il Servizio "Radiazioni elettromagnetiche" è insediata la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 della legge regionale 20/99.
8. Il Servizio "Prevenzione e Rischio tecnologico" garantisce la partecipazione alle Commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
9. La collegialità degli indirizzi programmatici ed operativi di ciascun dipartimento, viene assicurata attraverso il Coordinamento del Dipartimento, di cui fanno parte i Responsabili dei Servizi.
10. I resoconti dell'attività sono trasmessi al Direttore Dipartimentale per l'approvazione e per la successiva trasmissione mensile al Direttore Tecnico Scientifico.
11. L'interdisciplinarietà dell'attività e degli interventi viene assicurata attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.
12. Al fine di ottimizzare le sinergie fra i vari Dipartimenti, alcuni Servizi di uno o più Dipartimenti potranno essere di riferimento per altri Dipartimenti o per l'intera Regione. Pertanto, non tutti i Dipartimenti dovranno necessariamente avere attivi tutti i Servizi.
13. Ove si rendesse necessario il Direttore Generale, sentito il Direttore Tecnico Scientifico, il Direttore Amministrativo ed uno o più Direttori di Dipartimento potrà attivare o disattivare i Servizi.
14. Il Responsabile di ciascun Servizio adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.
15. Servizi territoriali:

A.R.P.A.Cal.

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



- a) I responsabili dei servizi territoriali presso i Dipartimenti, hanno le funzioni di coordinamento delle sedi operative dei servizi stessi, le quali coincidono, di norma, con gli ambiti territoriali delle A.S.L.;
  - b) Il responsabile dei servizi territoriali è nominato dal Direttore Generale secondo i criteri previsti dalle vigenti normative, su proposta del Direttore Dipartimentale, a cui risponde funzionalmente, sentito anche il Direttore Scientifico;
  - c) In ciascun ambito territoriale è istituita, di norma, una sede operativa con compiti di ispezione e controllo e vigilanza coordinata da un responsabile;
  - d) Il responsabile della sede operativa è nominato dal Direttore Generale sentito il Direttore del Dipartimento, su proposta del Responsabile dei Servizi territoriali.
- 16. Disposizioni per le attività di ispezione, controllo e vigilanza, impiantistica e verifiche periodiche di polizia giudiziaria:**
- a) I Servizi Territoriali di Vigilanza si esplicano, di norma, nell'ambito territoriale dei Dipartimenti;
  - b) ai sensi del Decreto 17 gennaio 1997 n° 58 Art. 1 comma 2, gli operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo, limitatamente all'esercizio dei compiti di Istituto e secondo le rispettive competenze, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o agente di polizia giudiziaria;
  - c) Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico ed Amministrativo, in ragione di necessità di copertura dei ruoli, designa, ai sensi del D.M. 58/97, proponendoli alle autorità competenti, altri operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo che, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza e secondo le rispettive attribuzioni, potranno rivestire la qualifica di Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria;
  - d) Il personale di cui alle superiori lettere a) e b), nell'esercizio di detti compiti, ha accesso agli impianti ed alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni in ottemperanza all'Art.55 del C.P.P.;
  - e) tali operatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Generale dell'A.R.P.A.Cal.;
  - f) su richiesta motivata dell'autorità Giudiziaria, il Direttore Generale può distaccare parte di tale personale, a tempo determinato, presso le Procure della Repubblica della Regione, con le modalità previste dall'Art. 56 del D.P.R. n. 3/57;
  - g) il Direttore Generale, sentito il Direttore di uno o più Dipartimenti interessati, in ragione di particolari esigenze territoriali, può istituire un coordinamento e pianificazione delle attività di vigilanza ed ispezione, impiantistica, nonché verifiche periodiche di polizia giudiziaria;
  - h) nel caso esplicitato dalla superiore lettera f), il Direttore Generale, sentito il Direttore Dipartimentale, nomina il Responsabile del Coordinamento secondo i criteri previsti dalle vigenti normative, che si avvarranno del personale di supporto ad essi assegnati

**ALLEGATO N. 2**

A.R.P.A.Cal.

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



## TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 38 - Dotazione Patrimoniale

1. Il patrimonio iniziale di A.R.P.A.Cal. viene integrato con le dotazioni previste dall'Art. 15 della Legge Istitutiva 20/99.
2. Gli immobili, le strutture mobili, le attrezzature, gli apparati ed i macchinari, che saranno trasferiti nell'A.R.P.A.Cal. da enti che dismetteranno le relative competenze in dipendenza della operatività dell'Agenzia, saranno accettati dall'Agenzia, se muniti della attestazione sullo stato dei rischi e della sicurezza fisica dei lavoratori, rilasciata dall'ente di provenienza e comunque sulla base di una opportuna valutazione economica finanziaria. In via preliminare il Direttore Generale acquisisce le valutazioni dei rischi di cui all'art. 4 della legge 626/94 nonché il piano di miglioramento di cui all'art. 4 comma 7 della 626/94, dalle aziende sanitarie per la parte relativa alle strutture, attrezzature, impianti e servizi transitati, adottandoli come documento di valutazione dell'Agenzia. Successivamente attraverso il proprio servizio provvederà ad aggiornarli ed attuarli per la parte di sua competenza.
3. Il Direttore Generale entro 180 giorni sulla base di una valutazione ricognitiva e stima effettuata in contraddittorio con gli Enti di provenienza dei beni, provvederà ad inoltrare relazione tecnica alla Giunta Regionale, al fine di evidenziare lo stato dei beni con la quantificazione presuntiva delle risorse necessarie per la messa a norma.
4. Rimangono direttamente applicabili gli artt. 15, 26, 27 e 28 della L.R 20/99.

### Art. 39 - Gestione Economica - Finanziaria

1. Nelle more dell'emanazione delle norme per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Arpacal da parte del Consiglio Regionale, per come previsto dall'art.24 della Legge istitutiva, la gestione Economica Finanziaria dell'ARPACAL è informata ai principi del codice civile, del D.Lgs 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n°8/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Arpacal si dota di un sistema contabile che comprende le scritture previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia in quanto applicabili.
3. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.
4. Il Direttore Generale prima di deliberare lo schema del bilancio annuale e pluriennale, raccoglie il parere del Comitato di indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il comitato riceve la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.



Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



5. Il Direttore Generale delibera quindi lo schema di bilancio di previsione e lo invia alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, salvo deroghe concesse dai competenti Organi.
6. Fino all'avvenuto controllo della Giunta Regionale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio che non può protrarsi, comunque, oltre i tre mesi.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore Generale presenta le variazioni al bilancio annuale e pluriennale alla Giunta Regionale che ne esercita il controllo preventivo.
8. Il bilancio dell'Arpacal è redatto nel rispetto della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n° 8. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Sono articolate, per l'Entrata e la Spesa, in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:
  - a) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  - b) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
  - c) L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamento in conto competenza e in conto residui.
9. Tra le entrate o le spese da accertare o da impegnare è iscritto il saldo finanziario, presunto alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Tra le entrate da riscuotere è iscritto l'ammontare presunto delle giacenze di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
10. Il Direttore Generale successivamente al controllo preventivo della Giunta Regionale, allo scopo di pervenire ai risultati da perseguire, alle attività da realizzare, alle risorse da impiegare ed agli investimenti da realizzare adotta la metodica del budget provvedendo alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie alle Direzioni Centrali ed ai Dipartimenti. Nel corso dell'esercizio il Direttore Generale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria e per quelle regolate con legge. Il Budget viene predisposto tenendo conto che:
  - a) il documento delle direttive e del budget generale (PEG) è elaborato dal Direttore Generale con il supporto del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo, sulla base delle indicazioni del Comitato Regionale di Indirizzo;
  - b) il budget delle strutture gestionali periferiche e dei centri di responsabilità è formulato con le stesse modalità del budget generale secondo le articolazioni previste nell'Agenzia.
11. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, secondo la provenienza, in categorie secondo la natura dei capitoli, ed in unità previsionali di base, secondo aree omogenee di attività. Le unità previsionali di base sono ordinate in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli.
12. Le entrate sono articolate nei seguenti Titoli:
  - a) Titolo I : Entrate tributarie
  - b) Titolo II : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
  - c) Titolo III : Entrate Extratributarie;
  - d) Titolo IV : Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione da crediti;
  - e) Titolo V : Entrate derivanti da accensione di prestiti;
  - f) Titolo VI : Entrate da servizi per conto di terzi.
13. Le spese sono classificate in titoli secondo i principali aggregati economici, in funzioni secondo livelli programmatici di intervento individuati con riferimento alla suddivisione organizzativa dell'Agenzia in: Organi istituzionali - Direzione Generale - Direzione Amministrativa - Direzione Scientifica - Dipartimenti Provinciali - Gestione di Specifici Progetti - ecc., in servizi secondo l'articolazione del

ARPACAL

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



- singoli uffici in reparti organizzati che gestiscono un complesso di attività, e unità previsionali di base secondo la natura economica dei fattori produttivi. Le spese sono articolate in:
- a) Titolo I : Spese Correnti;
  - b) Titolo II : Spese in conto capitale;
  - c) Titolo III : Spese per rimborso di prestiti;
  - d) Titolo IV : Spese per servizi per conto di terzi.
14. Il totale delle Entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo, inoltre il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.
  15. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti i fondi di riserva previsti dall'art.17 L.R. 8/2002. In particolare sono iscritti:
    - a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo è utilizzato nei casi in cui le dotazioni delle unità previsionali di base si rivelino insufficienti. L'ammontare di questo fondo è determinato in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
    - b) un fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità non prevedibili all'atto di approvazione del bilancio;
    - c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale, il fondo è utilizzato per far fronte agli oneri derivanti da Leggi Regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
 I fondi precedenti non sono utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti.
  16. I risultati annuali della gestione dell'ARPACal sono dimostrati dal conto economico consuntivo e dal rendiconto generale o conto consuntivo, composto da conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. Il conto consuntivo è adottato dal Direttore Generale, raccolto il parere del Comitato di indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il Comitato riceve la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorso il quale si intende favorevole. Il conto consuntivo viene poi inviato per la sua approvazione alla Giunta Regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
  17. L'ARPACal, tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario e tramite un sistema di specifici raccordi contabili, tiene inoltre una contabilità di tipo economico-patrimoniale per l'adozione del bilancio economico preventivo e del conto economico consuntivo, e di una contabilità analitica per centri di costo. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione del risultato economico previsto dall'ARPACal in un esercizio finanziario. Il bilancio economico consuntivo deve rappresentare il risultato economico della gestione dell'ARPACal in un esercizio finanziario. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura a scalare le cui voci sono classificate secondo la loro natura. Il sistema della contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità prevede, attraverso operazioni di riclassificazione e di rilevazione di valori economici connessi ai processi produttivi ed erogativi di servizi, di effettuare analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
  18. Il risultato finale positivo accertato della gestione del bilancio dell'ARPACal, dimostrato dal rendiconto di gestione e dal conto economico consuntivo, è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento, per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.
  19. Una rappresentazione sintetica del rendiconto di gestione e del conto economico consuntivo deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
  20. L'ARPACal deve tenere il libro degli inventari, il libro dei decreti del Direttore Generale, il libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti.

Ar.pacal

Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



21. Per procedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorrente per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici, alla piccola manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, si provvederà a mezzo economato. Il Direttore Generale dell'Arpacal emana appositi regolamenti che disciplinano dettagliatamente il funzionamento del servizio di economato, la fornitura di beni e servizi in economia e le direttive interne sulle norme di contabilità. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista rende il conto della propria gestione all'agenzia il quale viene trasmesso alla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
22. Il servizio di tesoreria dell'ARPACal è affidato, con apposita convenzione, al servizio di tesoreria della Regione Calabria o affidato con gara, a condizioni più favorevoli, ad uno o più istituti di credito presenti nel territorio regionale in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Arpacal con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese. Per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, l'Arpacal può ricorrere ad anticipazioni di tesoreria qualora si registrano ritardi nei trasferimenti dei mezzi finanziari assegnati. Detta anticipazione non può superare un dodicesimo delle entrate effettive di parte corrente previste nel bilancio dell'esercizio e deve essere estinta nell'esercizio finanziario in cui viene contratta.
23. Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante versali di incasso che numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate dal Direttore Amministrativo, ovvero da un suo delegato. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinativo di pagamento. Le spese sono impegnate dal Direttore Amministrativo su proposta dei Dirigenti titolari dei centri di responsabilità. I relativi provvedimenti, muniti del parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente proponente, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo. La liquidazione della spesa, consistente nell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dall'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della prestazione o fornitura effettuata. Il Direttore Amministrativo, verifica la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati progressivamente e contenente il codice del capitolo.
24. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'agenzia l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara adottata.

Per quant'altro attiene la materia della contabilità dell'Agenzia, non espressamente disciplinata dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella Legge Regionale n° 8 del 4/2/2002 e dal D.Lgs 502/92 in quanto applicabili.

#### Art. 40- Tipologie di Attività e Modalità di Prestazione di Servizi a Soggetti Pubblici e Privati

1. Le prestazioni e i servizi erogati da ARPACal a Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. sono attività spettanti, in base alla legge istitutiva, di tipo laboratoristico e di supporto tecnico/scientifico per i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale. Le attività istituzionali si possono distinguere in:
- A. Obbligatorie: che l'Agenzia deve svolgere in quanto imposte dalla legge istitutiva (es. controlli successivi su fonti e fattori di inquinamento, controllo del rispetto di norme e prescrizioni), o da altre leggi di settore (es. pareri preventivi in ambito istruttorio prescritti dalla legge ai fini di ottenere il rilascio di autorizzazioni in campo ambientale).
- Rientrano in questa categoria:
- le attività di cui all'art 7 della Legge Istitutiva n. 20/99;
  - le attività laboratoristiche e di supporto tecnico/scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 7 comma 5 dell' L.R. 20/99.



Nella categoria delle attività istituzionali obbligatorie rientra anche il rilascio di pareri nell'ambito di istruttorie preventive, previsti dalla legge come obbligatoriamente da assumere. Poiché tali attività sono svolte "nell'interesse del privato", esse rivestono carattere oneroso nei confronti del privato stesso.

- B. Non obbligatorie e che, in quanto tali, possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate, pur rientrando tra le attività istituzionali di ARPACAL relativamente ad istruttorie o a pareri non dovuti ex legge; attività che potrebbero essere richieste ad altri, non essendo di esclusiva competenza ARPACAL. Rientrano in questa categoria le attività di cui all'art. 7 della L. R. 20/99 (limitatamente a pareri ed istruttorie non dovuti ex legge).  
 Le attività istituzionali non obbligatorie hanno carattere oneroso. Esse sono oggetto di programmazione generale o di convenzione specifica con le Amministrazioni interessate. Qualora siano inserite come tipologia di attività nel Programma Annuale di Attività concordato con il Comitato Provinciale di Coordinamento, ne viene definito lo standard qualitativo e quantitativo, nonché il costo (forfettario o per singolo intervento).  
 Eventuali prestazioni in esubero rispetto a quanto concordato saranno posticipate nei tempi di realizzazione o maggiorate di costo (entro limiti concordati) affinché siano effettuate lasciando inalterato il programma di lavoro concertato.  
 Eventuali diversi accordi possono essere perfezionati all'interno di singole e specifiche convenzioni.
- C. Facoltative e che non rientrano tra le attività espressamente elencate dalla legge istitutiva, effettuabili a favore di Enti pubblici o a favore di privati previste dalla L.R. 20/99.  
 Tali attività sono onerose e, in ogni caso, il loro regime è oggetto di specifica convenzione.
- D. Facoltative a condizioni di particolare favore per associazioni rappresentanti interessi sociali che verranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale e subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto e con le modalità e le priorità concordate in sede di consultazione di cui all'art. 7 della legge istitutiva.
2. L'entità delle prestazioni da erogare viene stimata nel programma annuale di attività ed è in funzione alle risorse assegnate, alle convenzioni ed accordi di programma stipulati, alle priorità concordate nell'ambito degli organismi di coordinamento previsti dalla legge istitutiva.



Regione Calabria  
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**ALLEGATO N. 3**

### **DOTAZIONE ORGANICA**

<b><u>QUALIFICA</u></b>	<b><u>CATEGORIA</u></b>	<b><u>NUMERO</u></b>
DIRIGENTE		67
COLLABORATORE ESPERTO	DS	108
COLLABORATORE	D	165
ASSISTENTE/ISTRUTTORE	C	86
OPERAT./COAD./AUTISTA ESPERTO	BS	40
OPERATORE/COADIUTORE/AUTISTA	B	20
AUSILIARIO/COMMESSE	A	12
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>498</u></b>